



DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 8/2014

MODIFICHE AL:

- REGOLAMENTO ISVAP N. 15/2008 CONCERNENTE IL GRUPPO ASSICURATIVO;
 - REGOLAMENTO ISVAP N. 18/2008 CONCERNENTE LA VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA E DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE A LIVELLO DI CONGLOMERATO FINANZIARIO;
 - REGOLAMENTO ISVAP N. 7/2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE;
 - REGOLAMENTO ISVAP N. 26/2008 CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE,
- CONSEQUENTI AL D.LGS. 53/2014 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/89, IN TEMA DI CONGLOMERATI FINANZIARI.

Il presente documento contiene gli schemi di Regolamento recanti aggiornamenti ai Regolamenti ISVAP di seguito elencati. Tali aggiornamenti si rendono necessari a seguito del D.lgs. 53/2014 che ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs 209/2005) per recepire nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2011/89 (FiCoD1) in tema di conglomerati finanziari.

- Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 concernente il gruppo assicurativo di cui al Titolo VII (Assetti proprietari e gruppo assicurativo), Capo IV (Gruppo assicurativo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 concernente la verifica della solvibilità corretta di cui al Titolo XV (Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione), Capo IV (Verifica della solvibilità corretta), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio d'esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 concernente le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al Titolo VII (Assetti proprietari e gruppo assicurativo), Capo III), (partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 19 settembre 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica: modificheconglomerati@ivass.it, utilizzando le apposite tabelle allegate.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richiama la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

Roma, 6 agosto 2014

MODIFICHE AL:

- **REGOLAMENTO ISVAP N. 15/2008 CONCERNENTE IL GRUPPO ASSICURATIVO;**
- **REGOLAMENTO ISVAP N. 18/2008 CONCERNENTE LA VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA E DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE A LIVELLO DI CONGLOMERATO FINANZIARIO;**
- **REGOLAMENTO ISVAP N. 7/2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE;**
- **REGOLAMENTO ISVAP N. 26/2008 CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE,**
CONSEQUENTI AL D.LGS. 53/2014 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/89, IN TEMA DI CONGLOMERATI FINANZIARI.

Relazione di presentazione

Con il presente documento si sottopongono per consultazione le integrazioni e gli aggiornamenti che si intendono apportare alle disposizioni regolamentari in tema di gruppo assicurativo, di partecipazioni detenibili dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, di bilancio consolidato e di solvibilità corretta e adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario.

La revisione delle disposizioni di settore trae origine dalle novità introdotte dalla direttiva 2011/89/UE (FICOD1) che modifica, con riferimento al contesto assicurativo, le direttive 98/78/CE (gruppi assicurativi), 2002/87/CE (FICOD) e 2009/138/CE (Solvency II) per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario.

La direttiva FICOD1 ha, infatti, modificato le norme settoriali per le banche e le imprese di investimento (ora contenute nella direttiva 2013/36/UE e nel Regolamento 575/2013) nonché quelle riguardanti le imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti ad un gruppo allo scopo di includere nell'ambito della vigilanza di gruppo anche le "società di partecipazione finanziaria miste" (SPFM), ossia quelle società che si trovano a capo di un conglomerato finanziario identificato come tale dalle competenti autorità di vigilanza.

Il recepimento delle disposizioni comunitarie nell'ordinamento italiano ha comportato innanzitutto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, al Codice delle Assicurazioni (CAP), al Testo Unico Bancario (TUB) ed al Testo Unico della Finanza (TUF), apportate ad opera del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 53, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2014 n. 76 ed in vigore dal 16 aprile scorso. Tali modifiche sono volte a:

- prevedere che la SPFM, come definita nel decreto legislativo n. 142/2005, possa assumere la qualifica di capogruppo, rispettivamente, di un gruppo assicurativo, bancario o del gruppo di SIM;
- prevedere che la stessa SPFM possa assumere contemporaneamente la qualifica di capogruppo assicurativa, di capogruppo bancaria nonché di capogruppo del conglomerato;
- estendere a detta società i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva delle autorità di vigilanza¹.

¹ Le previsioni introdotte nel CAP sanciscono, pertanto, il ruolo della SPFM quale capogruppo assicurativa (artt. 82, comma 1, lett. b-bis ed 84), consentono la contestuale assunzione della qualifica di capogruppo assicurativa e

La circostanza che una stessa SPFM possa assumere contemporaneamente il ruolo di capogruppo del gruppo assicurativo vigilato da IVASS, capogruppo del gruppo bancario vigilato da Banca d'Italia e società a capo di un conglomerato finanziario soggetto alla vigilanza supplementare dell'Autorità del settore di maggiori dimensioni comporta la sovrapposizione di disposizioni applicabili alla medesima impresa e la necessità di un coordinamento tra le diverse Autorità di vigilanza.

La soluzione individuata nel CAP, in linea con l'approccio comunitario e specularmente a quanto enunciato nel TUB, prevede che nel caso di contestuale applicazione di norme del settore assicurativo e del settore bancario prevalga la disciplina del settore finanziario più importante all'interno del conglomerato finanziario (art. 87-bis).

Inoltre, l'art. 210-bis consente ad IVASS di poter disapplicare, in via generale o particolare, in tutto o in parte, le norme in tema di vigilanza supplementare.

In conformità alle modifiche apportate alle disposizioni codicistiche è necessario aggiornare anche le corrispondenti previsioni dei Regolamenti in oggetto

1. MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 15/2008 CONCERNENTE IL GRUPPO ASSICURATIVO.

La principale modifica apportata al Regolamento 15/2008 riguarda l'estensione della composizione del gruppo assicurativo al fine di ricomprendervi la SPFM nel ruolo di capogruppo (**artt. 4 e 5**).

In linea con quanto previsto dalla FICOD1 e con la modifica apportata all'art. 82, comma 1 lett. b-bis CAP, è stato utilizzato il riferimento alla SPFM a capo di un conglomerato finanziario, così come identificata dall'art. 3, comma 2, del d. lgs. 142/2005: solo le SPFM identificate ai sensi della Direttiva Conglomerati potranno quindi essere considerate come capogruppo assicurate, indipendentemente dalla prevalenza dell'attività all'interno del conglomerato di riferimento, qualora non siano controllate da altra impresa che possa essere a sua volta considerata capogruppo e siano titolari dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. Oltre alla SPFM capogruppo, il perimetro del gruppo assicurativo è stato esteso alle SPFM intermedie (**artt. 3, 4 e 8**), alle "imprese di riassicurazione *captive*" (**art. 2**) ed alle "società veicolo" (**artt. 2, 3 e 4**).

L'estensione del perimetro del gruppo ha comportato la necessità di rafforzare il concetto di governo societario del gruppo medesimo, con riguardo ai relativi profili di rischio.

E' stato, pertanto, previsto che, in occasione della ristrutturazione del gruppo, l'IVASS verifichi che non sia pregiudicata la stabile ed efficiente gestione del gruppo, nonché la trasparenza della sua struttura considerati i profili di rischio collegati al governo societario del gruppo assicurativo (**art. 10**).

Analogo riferimento ai modelli di governo societario è stato inserito nell'ambito delle verifiche che l'IVASS svolge in sede di iscrizione del gruppo nel relativo Albo (**artt. 14 e 16**).

Per tale regolamento, la gestione della duplicazione di norme in capo alla stessa SPFM è stata realizzata tramite il richiamo all'art. 87-bis CAP che sancisce l'applicazione alla SPFM capogruppo della normativa del settore prevalente all'interno del conglomerato finanziario.

bancaria (abrogazione del comma 2 dell'art. 82), estendono alla SPFM l'obbligo di redigere il bilancio consolidato (artt. 95, comma 2-bis; 96, commi 1 e 2; 99) e la sottopongono alla verifica della solvibilità corretta (artt. 210, comma 2; 218, commi 2 e 4; 219, comma 1 e 228, comma 1).

Le SPFM a capo di un conglomerato assicurativo erano comunque già sottoposte a tale trattamento per finalità di vigilanza dal Regolamento n. 7/2007 per il bilancio, dal Regolamento n.18/2008 per la solvibilità corretta e dal Regolamento 26/2008 per le partecipazioni detenibili. Per il gruppo assicurativo invece le nuove previsioni innovano totalmente la materia.

Tale richiamo è stato inserito nelle previsioni regolamentari che riguardano l'approvazione delle modifiche statutarie della SPFM capogruppo (**art. 8**) e la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della stessa in sede di iscrizione del gruppo medesimo (**art. 15**).

Nel contesto dei documenti da allegare per l'iscrizione all'albo, infine, è stata aggiornata la previsione che richiedeva la comunicazione all'IVASS dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale della capogruppo (**art. 14**). Tale percentuale è stata elevata al 10% in considerazione dell'analoga modifica apportata, ad opera del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 21, alle soglie autorizzative nell'art. 68 CAP.

2. MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 18/2008 CONCERNENTE LA VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA E DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE A LIVELLO DI CONGLOMERATO FINANZIARIO.

Per il Regolamento n. 18/2008 si svolgono le seguenti considerazioni, con evidenza distinta per le SPFM intermedie, per quelle controllanti e per il calcolo di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario.

Le SPFM intermedie, in linea con le modifiche apportate all'art. 219, comma 1 CAP, sono state inserite nel **Titolo II** del regolamento riguardante il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o riassicurazione che partecipa in un'impresa di assicurazione, riassicurazione o in un'impresa assicurativa o riassicurativa con sede legale in uno Stato terzo, tramite tali holding.

A tutte le SPFM controllanti, conformemente alle modifiche apportate agli artt. 210 e 218 CAP, sono estese le previsioni del **Titolo III** relative alla verifica della solvibilità corretta della controllante che, precedentemente, riguardavano soltanto le SPFM a capo di un conglomerato a prevalente attività assicurativa.

L'eventuale duplicazione di norme in capo alle SPFM viene risolta con la possibilità per IVASS, in presenza di un accordo con le altre Autorità competenti rilevanti, di identificare le ipotesi in cui una SPFM sia esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento (**art. 3**).

Considerato che, ai fini del calcolo, il regolamento richiede che le imprese utilizzino il metodo del consolidato se lo stesso sia redatto dalla controllante, è stato previsto che anche le SPFM a capo di un conglomerato che non sia a prevalente attività assicurativa redigano un consolidato assicurativo a soli fini di vigilanza (**art. 30**). Anche per tale fattispecie varrà la citata possibilità di disapplicazione.

Come conseguenza dell'inclusione delle SPFM nella solvibilità di gruppo, è necessario aggiornare la previsione regolamentare che consente di includere nel calcolo di solvibilità corretta i prestiti subordinati emessi da tali entità, rispettivamente SPFM controllanti (**art. 32**) o intermedie (**art. 20**), in analogia al trattamento previsto per le imprese di partecipazione assicurativa controllanti o intermedie, come previsto dalla Direttiva.

In sede di emanazione definitiva del Regolamento saranno apportate le conseguenti modifiche agli Allegati.

Il calcolo di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario, previsto dal **Titolo IV** del regolamento in capo all'impresa di assicurazione e riassicurazione e alla SPFM a capo del conglomerato finanziario sottoposto al coordinamento dell'IVASS, viene ora esteso a tutte le SPFM a capo del conglomerato.

La possibilità che una stessa SPFM sia tenuta al calcolo di adeguatezza patrimoniale del conglomerato secondo le norme settoriali assicurative e bancario/conglomerate viene risolto, in conformità all'art. 210-bis CAP, con la possibilità di disapplicare la norma settoriale assicurativa ai sensi del predetto art. 3.

L'Allegato 10, contenente il prospetto dimostrativo dell'adeguatezza patrimoniale del conglomerato, redatto con mere finalità illustrative congiuntamente con Banca d'Italia, deve intendersi superato dal nuovo *Regulatory Technical Standard (RTS)* sul calcolo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati². Sulla questione verranno fornite al più presto nuove indicazioni.

3. MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7/2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE.

Coerentemente con la modifica dell'art. 95, comma 2 bis CAP, l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, nonché la relazione semestrale consolidata, grava sulle SPFM a prevalente attività assicurativa per obbligo legale e non più a soli fini di vigilanza (**art. 19**).

La redazione del consolidato a fini di vigilanza è invece richiesta per le SPFM a capo di un conglomerato che non sia a prevalente attività assicurativa (**art. 20**) in considerazione delle modifiche apportate al Regolamento n. 18/2008 che estende la verifica della solvibilità corretta della controllante alle imprese di assicurazione e riassicurazione controllate da una SPFM. L'applicazione del metodo del bilancio consolidato per il calcolo della solvibilità corretta richiede, infatti, la redazione dello stesso anche da parte di quest'ultima, per la quale, tuttavia, varrà l'apposita previsione regolamentare che consente all'IVASS, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento, di esentare dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento (**art. 3**).

4. MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26/2008 CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE.

Il Regolamento disciplina l'assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, prevedendo l'obbligo *i*) di autorizzazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni di controllo, *ii*) di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni consistenti, nonché *iii*) di comunicazione successiva per le partecipazioni di controllo e consistenti detenute.

Il Regolamento contiene, poi, previsioni specifiche per le imprese di partecipazione assicurativa e le SPFM a capo di un conglomerato a prevalente attività assicurativa, assoggettate esclusivamente agli obblighi di comunicazione preventiva (partecipazioni di controllo o consistenti, ossia pari o superiori al 5% del capitale sociale della partecipata o del patrimonio netto della partecipante) e successiva (comunicazione trimestrale delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute). Sia nel caso dell'autorizzazione preventiva, applicabile alle sole imprese di assicurazione, che in quello della comunicazione preventiva, valida sia per le imprese che per le capogruppo, l'IVASS ha il potere di ordinare l'alienazione o la riduzione della partecipazione.

La presente revisione del Regolamento, in analogia con le modifiche apportate ai Regolamenti precedentemente menzionati, è volta ad estendere le previsioni in esame a tutte le SPFM, a prescindere dall'attività prevalente (**artt. 19 e ss**).

² L'RTS, applicabile direttamente negli stati membri, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 3 Aprile 2014 ed è in vigore dal 23 Aprile scorso.

E' stato altresì previsto che l'IVASS, in presenza di uno specifico accordo con le altre Autorità coinvolte, possa esentare la SPFM dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento (**art. 3**) e che i provvedimenti di alienazione o riduzione siano adottati nei confronti delle SPFM d'intesa con Banca d'Italia (**art. 5**)³.

Si è colta, infine, l'occasione per proporre una modifica non collegata al recepimento della direttiva FICOD1 ma volta a razionalizzare i procedimenti autorizzatori in tema di partecipazioni di controllo assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Si tratta, in particolare, di allineare maggiormente la formulazione del Regolamento a quella del CAP che assoggetta ad autorizzazione le partecipazioni in società che esercitano "attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e riassicurazione" (art. 79.3).

Pertanto, per l'assunzione del controllo in "imprese strumentali" - che esercitano attività consentite alle imprese di assicurazione e riassicurazione - si applicano gli obblighi non più di preventiva autorizzazione ma di comunicazione preventiva oltre a quelli di comunicazione successiva. Rimane, invece, soggetta ad autorizzazione l'assunzione del controllo in imprese di assicurazioni di Stato Terzo ed in imprese diverse.

Valutazione d'impatto.

Tanto nelle modifiche al CAP quanto in quelle per i regolamenti, l'intento ricercato è quello di identificare idonee modalità per gestire la duplicazione di norme settoriali derivante, in capo alla stessa SPFM, dalle disposizioni comunitarie. L'opzione prescelta è stata quella di formulare, conformemente alle previsioni introdotte negli articoli 87-bis e 210-bis CAP, apposite disposizioni regolamentari che prevedano, al ricorrere di determinate condizioni ed in presenza di un accordo di coordinamento tra le Autorità di vigilanza coinvolte, la possibilità per IVASS di disapplicare specifiche disposizioni nei confronti delle SPFM.

Le suindicate modifiche, derivanti dal recepimento della direttiva FICOD1, apportate ai regolamenti con riguardo alle SPFM, impattano, all'attualità, esclusivamente nei confronti di due conglomerati finanziari con a capo una SPFM.

L'impatto non dovrebbe inoltre essere eccessivamente oneroso trattandosi, per la maggior parte, di adempimenti che ora vengono formalizzati anche nella normativa primaria ma che nella sostanza erano già adempiuti a fini di vigilanza.

Si allegano al presente documento i testi degli schemi di Regolamenti oggetto di pubblica consultazione con evidenza in modalità revisione delle modifiche che si intendono apportare nei vari articoli come sopra descritto. In sede di definitiva emanazione verranno altresì pubblicati gli Allegati aggiornati alle nuove disposizioni.

Per l'entrata in vigore delle modifiche si intende prevedere:

- applicazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le nuove disposizioni del Regolamento n. 15/2008;
- applicazione a partire dal 1° dicembre 2014 per le nuove disposizioni del Regolamento n. 26/2008.
- applicazione a partire dalle verifiche di solvibilità relative all'esercizio 2014 per le nuove disposizioni dei Regolamenti nn. 7/2008 e 18/2008.

³ Corrispondenti previsioni sono contenute nelle Disposizioni di Vigilanza sul gruppo bancario pubblicate da Banca d'Italia il 21 maggio scorso.



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

REGOLAMENTO N. 15 DEL 20 FEBBRAIO 2008

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL GRUPPO ASSICURATIVO DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO), CAPO IV (GRUPPO ASSICURATIVO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 17 DEL 15 APRILE 2014

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito d'applicazione)

TITOLO II - Gruppo assicurativo

CAPO I - Struttura del gruppo assicurativo

- Art. 4 (Composizione del gruppo assicurativo)
- Art. 5 (Capogruppo)

CAPO II - Funzionamento ed organizzazione del gruppo assicurativo

- Art. 6 (Poteri della capogruppo)
- Art. 7 (Obblighi delle società incluse nel gruppo assicurativo)
- Art. 8 (Statuti)

CAPO III - Progetto di ristrutturazione del gruppo assicurativo

- Art. 9 (Contenuto del progetto)
- Art. 10 (Valutazione delle operazioni incluse nel progetto)
- Art. 11 (Esecuzione delle operazioni incluse nel progetto)

TITOLO III - Albo dei gruppi assicurativi

CAPO I - Tenuta dell'albo

- Art. 12 (Costituzione e contenuto dell'albo)
- Art. 13 (Comunicazione per l'iscrizione all'albo)
- Art. 14 (Contenuto della comunicazione per l'iscrizione all'albo)
- Art. 15 (Allegati alla comunicazione per l'iscrizione all'albo)
- Art. 16 (Verifiche dell'ISVAP e condizioni per l'iscrizione)
- Art. 17 (Iscrizione d'ufficio)
- Art. 18 (Variazioni all'albo)
- Art. 19 (Cancellazione dall'albo)

CAPO II – Forme di pubblicità dell'iscrizione

- Art. 20 (Pubblicità dell'iscrizione)
- Art. 21 (Pubblicazione dell'albo e modalità di consultazione)

TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 22 (Disciplina dei procedimenti)
- Art. 23 (Disposizioni transitorie)
- Art. 24 (Pubblicazione)
- Art. 25 (Entrata in vigore)

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 85, comma 5, 87, comma 1 e 190, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "albo": l'albo dei gruppi assicurativi di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) "controllo": i rapporti, partecipativi e non partecipativi, che danno luogo alle ipotesi di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - c) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - d) "impresa di assicurazione": la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
 - e) "impresa di assicurazione autorizzata in Italia" ovvero "impresa di assicurazione italiana": la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - f) "impresa di assicurazione comunitaria": la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
 - g) "impresa di assicurazione extracomunitaria": la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - h) "impresa di partecipazione assicurativa": la società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista ~~secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario~~. Ai fini della sussistenza della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione si applicano le norme di cui al Titolo XV, Capo IV del decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;

hbis) "impresa di partecipazione finanziaria mista": un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142;

i) "impresa di riassicurazione": la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione. Rientrano in tale ambito anche le imprese di riassicurazione captive di cui all'art. 1, comma 1, lett. cc-bis) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

h)j) "impresa di riassicurazione italiana": l'impresa di riassicurazione con sede in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di riassicurazione con sede legale in un altro Stato;

h)k) "impresa strumentale": la società non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo assicurativo quali, tra l'altro, quelle consistenti nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarità dell'attività deve essere desumibile dallo statuto della società stessa;

h)l) "ISVAP" o "IVASS" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;

h)m) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione, o, nelle imprese che adottano il sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione;

n) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che adottano un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo sulla gestione;

o) "ristrutturazione del gruppo assicurativo": il complesso delle operazioni di fusione, acquisizione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, modificazioni statutarie, trasferimenti di portafoglio, costituzione di imprese di partecipazione assicurativa, promosse dalla capogruppo e rientranti nell'ambito di un programma unitario;

obis) "società veicolo" : un'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lett. vv-ter) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica:

a) alle imprese che hanno i requisiti richiesti per l'assunzione della qualifica di capogruppo secondo la nozione di cui all'articolo 5;

b) alle imprese di assicurazione, alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazioni aventi sede legale in uno Stato terzo, alle imprese di riassicurazione, alle imprese di partecipazione assicurativa, alle imprese di

partecipazione finanziaria mista e alle imprese strumentali, ricomprese nella struttura del gruppo assicurativo secondo la composizione di cui all'articolo 4;

b-bis) le società veicolo controllate o soggette ad influenza dominante qualora sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a conseguire la trasmissione al gruppo assicurativo degli utili o delle perdite e l'attribuzione al gruppo della maggioranza dei benefici e/o dei rischi, ovvero idonei a coordinare la gestione della società con quella delle altre società del gruppo ai fini del perseguimento di uno scopo comune o direzione comune, ricomprese nella struttura del gruppo assicurativo secondo la composizione di cui all'articolo 4.

TITOLO II

Gruppo assicurativo

Capo I

Struttura del gruppo assicurativo

Art. 4

(Composizione del gruppo assicurativo)

1. Il gruppo assicurativo è composto alternativamente:

a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali, società veicolo, imprese di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista, ovunque abbiano sede le imprese da queste ultime partecipate o controllate;

a)b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali, società veicolo imprese di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista, ovunque abbiano sede le imprese da queste ultime partecipate o controllate;

b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali, società veicolo, imprese di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista, sempreché vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.

Art. 5

(Capogruppo)

1. Si considera capogruppo di un gruppo assicurativo:

a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana che controlli, direttamente o indirettamente, almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero un'impresa strumentale o una società veicolo e non sia controllata da altra

impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa o impresa di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo;

b) l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia che sia costituita sotto forma di società di capitali, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana e che non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa o impresa di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo;

b-bis) l'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 con sede legale in Italia che sia costituita sotto forma di società di capitali, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana e che non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa o impresa di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo.

2. L'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 1, lettere a b) e b-bis), può non essere considerata capogruppo qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) lo statuto della società prevede espressamente che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;
 - b) l'impresa non possiede altra partecipazione di rilievo se non quella nell'impresa di partecipazione assicurativa, nell'impresa di partecipazione finanziaria mista o nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui alla successiva lettera c);
 - c) esiste un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o un'altra impresa di partecipazione assicurativa o impresa di partecipazione finanziaria mista da essa controllata che possiede le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) o b) e dichiara di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento.
3. L'organo amministrativo dell'impresa di partecipazione assicurativa di cui al comma 1, lettera b), sentito l'organo di controllo, verifica annualmente il rispetto della condizione del controllo principale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e comunica immediatamente all'ISVAP il venir meno della condizione medesima.
4. Resta in ogni caso ferma per l'ISVAP la possibilità di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo assicurativo diversa da quella comunicata.

Capo II

Funzionamento ed organizzazione del gruppo assicurativo

Art. 6

(Poteri della capogruppo)

1. La capogruppo assume il ruolo di referente dell'ISVAP per la vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, adotta nei confronti delle componenti il gruppo assicurativo i provvedimenti necessari per

dare attuazione alle disposizioni di carattere generale e particolare impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Tali disposizioni possono riguardare il gruppo assicurativo complessivamente considerato o singole società componenti il gruppo assicurativo.

3. La capogruppo richiede alle imprese componenti il gruppo assicurativo notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.
4. La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole imprese componenti il gruppo assicurativo dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni dell'ISVAP. La capogruppo informa tempestivamente l'ISVAP dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le componenti estere del gruppo ostino alla esecuzione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo assicurativo.
5. (abrogato)¹
6. (abrogato)².

Art. 7

(Obblighi delle società incluse nel gruppo assicurativo)

1. L'organo amministrativo delle imprese che fanno parte del gruppo assicurativo è tenuto a dare attuazione ai provvedimenti adottati dalla capogruppo in esecuzione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.
2. L'organo amministrativo delle imprese che fanno parte del gruppo assicurativo è tenuto a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione nonché ogni dato, documento ed informazione per l'adozione dei provvedimenti da parte di quest'ultima.

Art. 8

(Statuti)

1. Lo statuto della capogruppo è conforme alle seguenti prescrizioni:
 - a) l'oggetto sociale della capogruppo indica che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo (denominazione), nell'esercizio dell'attività di

¹ Comma abrogato dall'art. 53, comma 1 del Provvedimento IVASS n. 17 del 15 aprile 2014. Il comma 5 disponeva: "Unitamente al bilancio, la capogruppo invia all'ISVAP una relazione che illustra:

a) le direttive impartite alle società del gruppo nell'ambito della attività di direzione e coordinamento;

b) i sistemi di controllo interno e le procedure di gestione dei rischi adottati ai sensi dell'articolo 87 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione in materia di controllo interno e gestione dei rischi, inclusi gli esiti degli accertamenti effettuati sulle società del gruppo assicurativo;

c) i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 per dare attuazione alle disposizioni impartite dall'Autorità in materia di gruppo assicurativo;

d) gli esiti delle attività di verifica di cui al comma 4.

² Comma abrogato dall'art. 53, comma 1 del Provvedimento IVASS n. 17 del 15 aprile 2014. Il comma 6 disponeva: "La relazione di cui al comma 5 è previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo della capogruppo".

direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo";

b) le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP sono riservate alla esclusiva competenza dell'organo amministrativo della capogruppo;

c) nei soli casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) o b-bis) lo statuto riporta l'indicazione che l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del decreto e che lo statuto medesimo è sottoposto all'accertamento dell'ISVAP salvo quanto previsto dall'art. 87 bis del decreto.

2. Nel caso in cui la capogruppo sia la sede secondaria di un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o di un'impresa di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato, l'atto istitutivo della sede secondaria deve soddisfare le prescrizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Lo statuto di ciascuna impresa controllata componente il gruppo assicurativo indica l'appartenenza dell'impresa al gruppo assicurativo, evidenziando che "la società fa parte del gruppo assicurativo (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti".
4. Nel caso in cui l'impresa controllata componente il gruppo sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista lo statuto, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, specifica il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle imprese controllate. Lo statuto contiene altresì l'indicazione che l'impresa è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, i provvedimenti che la capogruppo adotta nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie controllate.

Capo III

Progetto di ristrutturazione del gruppo assicurativo

Art. 9

(Contenuto del progetto)

1. La capogruppo che intende dare corso ad una ristrutturazione del gruppo assicurativo predispone un apposito progetto, deliberato dall'organo amministrativo, contenente una dettagliata descrizione delle operazioni da attuare, ed in particolare:
 - a) le singole operazioni in cui il processo di ristrutturazione si articola e la scansione temporale del processo stesso. Nel caso in cui una o più operazioni siano soggette all'autorizzazione preventiva di un'Autorità di vigilanza diversa dall'ISVAP, è necessario indicare quale Autorità di vigilanza autorizza ciascuna

operazione. Nel caso di operazioni di fusione, sono indicate anche le operazioni nelle quali siano coinvolte società o enti non facenti parte del gruppo assicurativo;

- b) la composizione del gruppo assicurativo risultante al termine del progetto;
 - c) gli assetti di *governance* ed organizzativi delle imprese componenti il gruppo assicurativo e gli strumenti che la capogruppo intende adottare per l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento all'interno della struttura di gruppo risultante dal processo; in particolare devono essere illustrate le modifiche che il progetto comporta sulle procedure di controllo interno e sul sistema di quantificazione e controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
2. La capogruppo trasmette tempestivamente all'ISVAP il progetto, unitamente a copia della relativa delibera di approvazione da parte dell'organo amministrativo e, in caso di modifiche statutarie, copia degli schemi statutari delle imprese interessate.

Art. 10

(Valutazione delle operazioni incluse nel progetto)

1. Le imprese interessate dalle singole operazioni incluse nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, presentano all'ISVAP, ove previsto, le singole istanze di autorizzazione, corredate dalla documentazione prevista dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. Le imprese possono provvedere all'invio all'ISVAP delle istanze anche attraverso la capogruppo.
2. Fermi restando i procedimenti previsti dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'autorizzazione delle singole operazioni, l'ISVAP può sospendere i termini dei singoli procedimenti qualora ritenga necessario acquisire dalla capogruppo, al fine di verificare che non sia pregiudicata la stabile ed efficiente gestione del gruppo nonché la trasparenza della sua struttura considerati i profili di rischio collegati al governo societario del gruppo ed alle interrelazioni tra le varie entità che lo compongono, dati e informazioni circa:
 - a) l'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi del gruppo assicurativo risultante dal processo di ristrutturazione;
 - b) l'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio e dei sistemi di controllo interno del gruppo assicurativo risultante dal processo di ristrutturazione.
3. L'ISVAP comunica alla capogruppo e alle imprese che hanno presentato le istanze di autorizzazione delle singole operazioni la sospensione dei termini, richiedendo dati e informazioni ai sensi del comma 2, e la relativa riapertura.

Art. 11

(Esecuzione delle operazioni incluse nel progetto)

1. In caso di autorizzazione da parte dell'ISVAP delle singole operazioni di cui si compone il progetto, la capogruppo o le singole imprese interessate comunicano all'ISVAP la realizzazione delle operazioni stesse entro il termine di dieci giorni dal loro perfezionamento, allegando la documentazione prevista dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, ovvero l'eventuale decisione di non dare corso alle operazioni.
2. L'ISVAP apporta le conseguenti modifiche all'albo delle imprese di assicurazione ed

all'albo dei gruppi assicurativi.

TITOLO III

Albo dei gruppi assicurativi

Capo I

Tenuta dell'albo

Art. 12

(Costituzione e contenuto dell'albo)

1. È istituito presso l'ISVAP l'albo dei gruppi assicurativi.
2. L'albo dei gruppi assicurativi contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione, la forma giuridica, la tipologia di attività, la sede legale della capogruppo e delle altre imprese appartenenti al gruppo assicurativo e, se diversa, la direzione generale della capogruppo;
 - b) la data di iscrizione del gruppo assicurativo e delle singole società appartenenti al gruppo assicurativo;
 - c) il codice identificativo e la denominazione del gruppo assicurativo.
3. Ai fini della corretta tenuta dell'albo e degli adempimenti connessi, i soggetti tenuti alle relative comunicazioni secondo le disposizioni del decreto e del presente Titolo prestano particolare attenzione alla qualità e alla tempestività delle informazioni trasmesse all'ISVAP.
4. Con successivi provvedimenti l'ISVAP definisce le modalità di acquisizione, anche informatica, dei dati richiesti dal presente Titolo.

Art. 13

(Comunicazione per l'iscrizione all'albo)

1. Ai fini dell'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi assicurativi, le società che possiedono le caratteristiche richieste per essere qualificate capogruppo ai sensi dell'articolo 5 inviano all'ISVAP apposita comunicazione recante gli elementi di cui all'articolo 14.
2. La comunicazione di cui al comma 1 viene effettuata entro trenta giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione di detta qualifica ed è trasmessa in copia anche alle imprese appartenenti al gruppo assicurativo.

Art. 14

(Contenuto della comunicazione per l'iscrizione all'albo)

1. La comunicazione di cui all'articolo 13 contiene i seguenti elementi informativi:
 - a) la composizione del gruppo assicurativo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;
 - b) la mappa del gruppo assicurativo che rappresenti in maniera chiara la struttura

del gruppo assicurativo e le principali entità che lo compongono alla luce della struttura organizzativa di cui alla lettera f);

- c) il tipo di controllo esercitato sulle imprese facenti parte del gruppo assicurativo e, nel caso di controllo partecipativo, la misura percentuale della partecipazione;
- d) l'indicazione dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al cinque dieci per cento del capitale della capogruppo o comunque di controllo. In quest'ultimo caso, il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
- e) l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al venti per cento del capitale in società non rientranti nel gruppo assicurativo, utilizzando lo schema per la vigilanza informativa di cui all'articolo 213 del decreto e relative disposizioni di attuazione. Fino all'emanazione di tali disposizioni si applica lo schema di cui alla Circolare ISVAP 456/2001³;
- f) la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento;
- g) l'eventuale applicazione dell'articolo 5, comma 2, e la sussistenza delle condizioni di cui al comma medesimo.

Art. 15

(Allegati alla comunicazione per l'iscrizione all'albo)

1. Nel caso in cui l'impresa capogruppo sia un'impresa di partecipazione assicurativa o impresa di partecipazione finanziaria mista, la comunicazione di cui all'articolo 13 è corredata dalla documentazione di seguito indicata:
 - a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo, qualora quest'ultimo non sia già stato trasmesso all'ISVAP;
 - b) codice fiscale della capogruppo;
 - c) documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo della capogruppo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione, salvo quanto previsto dall'art. 87 bis del decreto;
 - d) dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti dell'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo che attestino la verifica del rispetto della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione di cui all'articolo 5, comma 3;
 - e) copia in lingua italiana degli statuti delle società del gruppo assicurativo diverse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta.

2. Nel caso in cui la capogruppo sia un'impresa di assicurazione è richiesta la sola documentazione di cui al comma 1, lettera e).

³ Circolare abrogata dall'art. 21 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008.

3. Non sono tenuti a comprovare i requisiti di cui al comma 1, lettera c) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione.
4. Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera c), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 45, comma 1 del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008⁴.

Art. 16

(Verifiche dell'ISVAP e condizioni per l'iscrizione)

1. L'ISVAP iscrive il gruppo assicurativo nell'albo dei gruppi assicurativi entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 13, 14 e 15. Il termine è sospeso qualora l'ISVAP richieda notizie, documenti e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di invio degli stessi.
2. Ferma restando l'autonomia decisionale della capogruppo in ordine alle scelte relative ai modelli di governo societario e organizzativi adottati, l'assetto strutturale del gruppo deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza.
3. L'ISVAP non procede ad iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi se nella struttura del gruppo assicurativo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dall'Autorità o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento. In tali ipotesi, l'ISVAP indica alla società posta al vertice del gruppo assicurativo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione nell'albo ha luogo al termine del processo di riassetto conseguente alle modifiche richieste dall'ISVAP.

Art. 17

(Iscrizione d'ufficio)

1. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione di un gruppo assicurativo.
2. L'ISVAP, al termine degli accertamenti di cui al comma 1, iscrive il gruppo assicurativo nell'albo dei gruppi assicurativi e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa tempestivamente le singole imprese appartenenti al gruppo assicurativo.

Art. 18

(Variazioni all'albo)

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi assicurativi, la capogruppo è tenuta a comunicare all'ISVAP ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la tipologia di attività delle singole imprese componenti il gruppo assicurativo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di dieci giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese del verbale dell'organo assembleare competente

⁴ [Le disposizioni di attuazione dell'art. 76 del decreto sono rappresentate dal Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220.](#)

relativo alle modifiche stesse; per le imprese del gruppo aventi sede legale fuori dal territorio della Repubblica, la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente.

3. La capogruppo comunica tempestivamente all'ISVAP le modifiche degli statuti delle società diverse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione inviati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), trasmettendo all'Autorità una copia in lingua italiana dello statuto modificato.
4. La capogruppo comunica all'ISVAP le modifiche della struttura del gruppo assicurativo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni di controllo. La comunicazione è effettuata entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento delle operazioni.
5. La capogruppo comunica all'ISVAP il venir meno delle condizioni richieste, rispettivamente, per l'acquisizione della qualifica di capogruppo e per l'appartenenza al gruppo delle imprese controllate. La comunicazione è effettuata entro il termine di dieci giorni dal venir meno delle condizioni.

Art. 19

(Cancellazione dall'albo)

1. L'ISVAP procede alla cancellazione della capogruppo dall'albo dei gruppi assicurativi nelle ipotesi in cui ne sia disposta la decadenza dall'autorizzazione, la revoca dall'autorizzazione, la liquidazione coatta amministrativa, nonché nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi si applicano le norme previste per la cancellazione della capogruppo dall'albo delle imprese.
2. L'ISVAP procede altresì a cancellare dall'albo dei gruppi assicurativi la capogruppo e le imprese appartenenti al gruppo nei casi in cui, anche d'ufficio, accerti il venir meno delle condizioni richieste, rispettivamente, per l'acquisizione della qualifica di capogruppo e per l'appartenenza al gruppo assicurativo.

Capo II

Forme di pubblicità dell'iscrizione

Art. 20

(Pubblicità dell'iscrizione)

1. Le società appartenenti al gruppo assicurativo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.

Art. 21

(Pubblicazione dell'albo e modalità di consultazione)

1. L'ISVAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nell'albo dei gruppi assicurativi sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi del presente Regolamento nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuati a norma del presente Regolamento.
2. L'ISVAP assicura il pubblico accesso all'albo dei gruppi assicurativi e ne garantisce la consultazione sul proprio sito internet.

TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

(Disciplina dei procedimenti)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le imprese in possesso delle caratteristiche richieste per essere qualificate capogruppo ai sensi dell'articolo 5 inviano all'ISVAP la comunicazione di cui agli articoli 13, 14 e 15 entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. In sede di prima applicazione, ferma restando la facoltà dell'ISVAP di richiederne copia, l'invio della documentazione di cui all'articolo 15, lettera e) è sostituita da dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo che attestino la conformità degli statuti delle società del gruppo assicurativo diverse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione alle previsioni del presente Regolamento.
3. In sede di prima applicazione, la capogruppo e le società del gruppo assicurativo hanno un anno di tempo dall'iscrizione all'albo per adeguare alle previsioni del presente Regolamento i propri statuti ovvero, nel caso di cui all'articolo 8, comma 2, l'atto istitutivo della sede secondaria.

Art. 24

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il Presidente

REGOLAMENTO N. 18 DEL 12 marzo 2008

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE), CAPO IV (VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE A LIVELLO DI CONGLOMERATO FINANZIARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2005, N. 142 E DELL'ACCORDO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONGLOMERATI FINANZIARI SOTTOSCRITTO DA BANCA D'ITALIA, CONSOB ED ISVAP IL 30 MARZO 2006.

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 33 DEL 10 MARZO 2010 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 43 DEL 12 LUGLIO 2012. LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN *CORSIVO*.

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

TENUTO CONTO dell'Accordo di Coordinamento in materia di identificazione e di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari sottoscritto da Banca d'Italia, CONSOB ed ISVAP in data 30 marzo 2006;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi per l'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati dei diversi conglomerati;

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

Adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Impresa di partecipazione assicurativa)

TITOLO II - Calcolo di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 5 (Imprese tenute al calcolo)
- Art. 6 (Esonero dal calcolo della solvibilità corretta)

CAPO II - Metodi di calcolo

- Art. 7 (Metodi di calcolo della solvibilità corretta)
- Art. 8 (Metodo basato sul bilancio consolidato)
- Art. 9 (Metodo della deduzione e dell'aggregazione)
- Art. 10 (Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo)
- Art. 11 (Criteri di valutazione delle attività e delle passività)

CAPO III - Criteri applicativi del calcolo

- Art. 12 (Criterio di proporzionalità)
- Art. 13 (Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)
- Art. 14 (Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità)
- Art. 15 (Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)
- Art. 16 (Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità; prestiti subordinati e garanzie)
- Art. 17 (Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo)

CAPO IV - Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo

- Art. 18 (Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro)
- Art. 19 (Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)
- Art. 20 (Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie)
- Art. 21 (Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)

- Art. 22 (Inclusione delle imprese del settore finanziario)
Art. 23 (Indisponibilità di informazioni)

CAPO V – Obblighi di informativa

- Art. 24 (Informativa di vigilanza sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)
Art. 25 (Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)
Art. 26 (Informativa di vigilanza sull'esonero dal calcolo della situazione di solvibilità corretta)
Art. 27 (Informativa pubblica sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)

TITOLO III - Verifica di solvibilità corretta dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di partecipazione finanziaria mista, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, controllante l'impresa di assicurazione

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 28 (Imprese tenute alla verifica)
Art. 29 (Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

CAPO II - Principi generali e metodi di calcolo

- Art. 30 (Metodi di calcolo)
Art. 31 (Principi generali)
Art. 32 (Trattamento dell'impresa controllante)
Art. 33 (Indisponibilità di informazioni)

CAPO III – Obblighi di informativa

- Art. 34 (Informativa di vigilanza sulla verifica della solvibilità dell'impresa controllante)
Art. 35 (Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)
Art. 36 (Informativa pubblica sulla verifica di solvibilità corretta dell'impresa controllante)

TITOLO IV - Adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 37 (Imprese tenute al calcolo)

CAPO II – Metodi di calcolo

- Art. 38 (Metodi di calcolo)

CAPO III – Obblighi di informativa

- Art. 39 (Informativa di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario)

TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 (Abrogazioni)
 Art. 41 (Pubblicazione)
 Art. 42 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati:

Allegato 1	Modello 1	Prospetto dimostrativo della solvibilità corretta: metodo dei conti consolidati
Allegato 2	Modello 2	Prospetto dimostrativo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante: metodo dei conti consolidati
<i>Allegato A</i> ¹	Allegato A (al Modello 1 o 2)	Dettaglio delle imprese controllate o partecipate o soggette a direzione unitaria
Allegato A bis ²	Allegato A bis (al Modello 1 o 2)	Applicazione dei filtri prudenziali: - schemi - istruzioni di compilazione
Allegato 3	Modello 3	Prospetto dimostrativo della solvibilità corretta: metodo della deduzione ed aggregazione
Allegato 4	Modello 4	Prospetto dimostrativo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante: metodo della deduzione ed aggregazione
<i>Allegato B</i> ³	Allegato B (al Modello 3 o 4)	Dettaglio delle imprese controllate o partecipate o soggette a direzione unitaria
<i>Allegato 7</i> ⁴	Modello 7	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione
Allegato 8	Modello 8	Elementi costitutivi dell'impresa di partecipazione assicurativa intermedia
Allegato 9	Modello 9	Prospetto per l'esonero dal calcolo della situazione di solvibilità corretta
Allegato 10	Modello CF	Adeguatezza Patrimoniale dei conglomerati finanziari secondo il metodo del consolidamento contabile
Allegato 11	Modello PS (Allegato al Modello 1 o 2 o 3 o 4)	Riepilogo delle passività subordinate

¹ Allegato modificato dall'articolo 138, comma 1, lettera i) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

² Allegato modificato dal Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012

³ Allegato modificato dall'articolo 138, comma 1, lettera j) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

⁴ Allegato soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera h) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 217, comma 1, 218, comma 1 e 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
- b) "filtri prudenziali": le correzioni da apportare ai dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS al fine di consentirne l'utilizzazione a fini prudenziali per il calcolo della situazione di solvibilità corretta e la verifica di solvibilità dell'impresa controllante;

~~c) (abrogato) "impresa capogruppo del conglomerato a prevalente attività assicurativa": la società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, ovvero l'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto;~~

~~c-bis impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142;~~

~~d) "impresa controllante": la società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;~~

~~d)e) "imprese del settore finanziario": enti creditizi, ed enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 48/2006/CE o imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE come definiti nella normativa settoriale applicabile;~~

~~e)f) "impresa di assicurazione": la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;~~

~~g) "impresa di partecipazione assicurativa": una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se, secondo i criteri di cui all'articolo 4, le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una **società impresa** di partecipazione finanziaria mista **secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;**~~

f)h) “impresa di riassicurazione”: la società autorizzata all’esercizio della sola riassicurazione, diversa da un’impresa di assicurazione o da un’impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da un’impresa di assicurazioni, da un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

i) “impresa partecipante”: la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un’altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l’esercizio di un’influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E’ altresì impresa partecipante l’impresa legata ad un’altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E’ in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un’impresa;

i-bis): “ISVAP” o “Autorità” ovvero “IVASS”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al Titolo I, Capo I, e Titolo II, Capo I:
 - a) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, in un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un’impresa di riassicurazione;
 - b) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da un’impresa di partecipazione assicurativa, da un’impresa di partecipazione finanziaria mista o da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo ~~o da un’impresa di riassicurazione;~~
 - ~~c) (abrogato) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da una società di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 1, lettera v), del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, che sia un’impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa;~~
 - d) alle imprese a capo di un conglomerato finanziario.

2. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al Titolo II, Capo I, anche alle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

3. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:*
 - a) *alle imprese di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di*

assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;

- b) alle imprese di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di partecipazione finanziaria mista, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo ~~o da un'impresa di riassicurazione~~;
- c) ~~(abrogato) alle imprese di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, che sia un'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa⁵.~~

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazioni aventi sede legale in uno Stato terzo⁶.

4-bis) L'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista.

Art. 4

(Impresa di partecipazione assicurativa)

1. Ai fini della qualificazione dell'impresa di partecipazione assicurativa definita nell'articolo 2, comma 1, lettera g), la condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione è soddisfatta se la sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale dei bilanci d'esercizio di queste ultime imprese rappresenta più del cinquanta per cento della sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale di tutte le imprese controllate dall'impresa di partecipazione.
2. A fini di cui al comma 1, l'ISVAP, considerata la struttura organizzativa, il peso o la tipologia delle attività svolte o i criteri contabili utilizzati nella redazione dei bilanci di esercizio, può, alternativamente:
 1. chiedere di tener conto anche di altri parametri;
 2. diminuire fino al quarantacinque per cento la soglia del cinquanta per cento;
 3. richiedere la predisposizione di un bilancio consolidato pro-forma da redigere secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007 o di altra normativa equivalente, sulla base del quale calcolare il peso dell'attività assicurativa sul totale dei conti consolidati dell'impresa. Nel caso sia redatto un bilancio consolidato pro-forma secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007, si prende a riferimento il rapporto tra:
 1. la somma del Totale Attività per la gestione danni e la gestione vita;
 2. la voce Totale Attività ricavate dal prospetto "Stato Patrimoniale per settore di attività".

⁵ ~~Comma aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera a) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.~~

⁶ Comma aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera a) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

3. L'ISVAP dà tempestiva comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 2 alle imprese di assicurazione tenute al calcolo della situazione di solvibilità corretta ed alla verifica di solvibilità dell'impresa controllante di cui agli articoli 5 e 26.

TITOLO II

Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 5

(Imprese tenute al calcolo)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), effettuano il calcolo della situazione di solvibilità corretta secondo la disciplina prevista nel presente Titolo.
2. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle sedi secondarie di cui all'articolo 3, comma 2 che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione. A tal fine, alle sedi secondarie si applicano le disposizioni del decreto e del presente Regolamento in materia di solvibilità dell'impresa di assicurazione.
- ~~3. (Abrogato) Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che siano imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.~~
4. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) le quali, a loro volta, sono controllate o partecipate da altra impresa di assicurazione soggetta al medesimo obbligo di calcolo.

Art. 6

(Esonero dal calcolo della solvibilità corretta)

1. L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 4, non si applica alle imprese di assicurazione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) l'impresa di assicurazione controllante ha la sede legale nel territorio della Repubblica;
 - b) l'impresa di assicurazione controllante soddisfa i requisiti di solvibilità corretta di cui al presente Regolamento;
 - c) l'impresa di cui all'articolo 5, comma 4, e le imprese di assicurazione da questa controllate o partecipate dispongono di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità richiesto;
 - d) l'impresa di cui all'articolo 5, comma 4, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità richiesto, dopo aver eliminato i valori delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si tiene conto ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta della impresa di assicurazione controllante.

2. Le sedi secondarie di cui all'articolo 3, comma 2, non sono tenute ad effettuare il calcolo di solvibilità corretta se esse sono già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'Autorità di vigilanza di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del decreto.

Capo II

Metodi di calcolo

Art. 7

(Metodi di calcolo della solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 che redigono il bilancio consolidato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8.
2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 che non redigono il bilancio consolidato, calcolano la situazione di solvibilità corretta in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 9.
3. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 5, che il calcolo della situazione di solvibilità corretta sia effettuato sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo di cui all'articolo 10. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le imprese controllate e partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 8

(Metodo basato sul bilancio consolidato)

1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta dell'impresa controllante o partecipante secondo il metodo basato sul bilancio consolidato è effettuato a partire dal bilancio consolidato da questa redatto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo, di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo e di filtri prudenziali di cui al presente Titolo.
2. La situazione di solvibilità corretta è data dalla differenza tra:
 - a) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità calcolati a partire dal bilancio consolidato
 - e
 - b) la somma:
 - 1.) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - 2.) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione .
3. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato sia inopportuna o fuorviante per la valutazione della situazione di solvibilità corretta, in considerazione, tra l'altro, della struttura del gruppo, delle modalità adottate nella redazione del bilancio consolidato ovvero della presenza di elementi costitutivi riconducibili agli azionisti di minoranza delle società controllate in misura tale da

condizionare fortemente il calcolo della solvibilità corretta, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati ovvero richiedere l'adozione di uno dei metodi di cui agli articoli 9 e 10. In tali casi l'ISVAP comunica tempestivamente all'impresa le proprie determinazioni, indicandone le ragioni.

4. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione della disciplina dei filtri prudenziali da applicare al bilancio consolidato conduca a risultati insoddisfacenti sotto il profilo della vigilanza prudenziale, anche in relazione alle esenzioni dell'applicazione del meccanismo del cumulo delle plusvalenze ivi previste, può apportare correzioni agli elementi presi a base per il calcolo della solvibilità corretta.

Art. 9

(Metodo della deduzione e dell'aggregazione)

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo e di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al presente Titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante calcolata secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione è data dalla differenza tra:

a) la somma:

a.1) degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

a.2) della quota proporzionale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata

e

b) la somma:

b.1) del valore contabile dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata nell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

b.2) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

b.3) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, il valore contabile di cui al comma 1, lettera b.1), è pari al valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, gli importi di cui al comma 1, lettere a.2) e b.3) includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonché del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

3. Ai sensi dell'articolo 219, lettera e), del decreto, l'ISVAP, nei casi in cui la situazione di solvibilità corretta sia calcolata in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi, al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possono incidere sulla situazione di solvibilità corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, può richiedere all'impresa di considerare detti elementi in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato.

Art. 10

(Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo)

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo e di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al presente Titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante calcolata secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, è data dalla differenza tra:
 - a) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - b) la somma:
 - b.1) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - b.2) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
2. Ai sensi dell'articolo 219, lettera e), del decreto, l'ISVAP, nei casi in cui la situazione di solvibilità corretta sia calcolata in base al metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi, al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possono incidere sulla situazione di solvibilità corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, può richiedere all'impresa di considerare detti elementi, in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato.

Art. 11

(Criteri di valutazione delle attività e delle passività)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di assicurazione sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 91/674/CEE, ed in particolare, per le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, in base alle disposizioni contenute nel decreto e nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

CAPO III

Criteri applicativi del calcolo

Art. 12

(Criterio di proporzionalità)

1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta è effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate e partecipate.
2. Per quota proporzionale si intende la quota di capitale sottoscritta, detenuta direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta nel caso di applicazione dei metodi di cui agli articoli 9 e 10, ovvero la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 8.
3. In assenza di legami patrimoniali tra l'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta e l'impresa inclusa nel calcolo:
 - a) se l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa inclusa nel calcolo, questo è effettuato considerando totalmente i valori relativi all'impresa controllata;
 - b) se l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta non ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa inclusa nel calcolo, essa invia apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre dell'esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta. L'ISVAP fornisce istruzioni di dettaglio per la determinazione della quota proporzionale in base alla quale il calcolo deve essere effettuato.
4. Nel caso di deficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata, tale deficienza è imputata per intero all'impresa controllante.

Art. 13

(Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, è eliminato il doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità tra le imprese di assicurazione considerate ai fini di tale calcolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, se i metodi di cui agli articoli 8, 9 e 10 non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi:
 - a) il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione controllate o partecipate;
 - b) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa;
 - c) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ogni

altra impresa di assicurazione controllata o partecipata da detta impresa di assicurazione.

Art. 14

(Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante può includere le riserve di utili di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE e gli utili futuri di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2002/83/CE relativi ad un'impresa di assicurazione controllata o partecipata qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.
2. Le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione, di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, sono considerate ai fini del calcolo soltanto qualora incluse tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa controllata o partecipata.
3. Le quote di capitale sociale di cui al comma 2, qualora siano state sottoscritte, ma non versate dalla stessa impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, sono escluse dal calcolo medesimo.
4. Sono escluse dal calcolo di cui al comma 1 le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da imprese di assicurazione controllate o partecipate da detta impresa.
5. Sono escluse dal calcolo di cui al comma 1 le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da un'altra impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta.

Art. 15

(Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Se l'ISVAP accerta che taluni elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata, diversi da quelli di cui all'articolo 14, non sono effettivamente trasferibili all'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta, tali elementi possono essere considerati ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta soltanto qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.
2. Nel caso in cui un'impresa controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta abbia sede legale in un altro Stato membro si applicano le disposizioni dell'articolo 207, comma 1, del decreto.

Art. 16

(Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità:
prestiti subordinati e garanzie)

1. La somma degli elementi di cui agli articoli 14 e 15 non può superare l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

2. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione sono inclusi nel calcolo della situazione di solvibilità corretta per l'ammontare ammesso a copertura del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione emittente. I medesimi strumenti emessi da imprese del settore finanziario sono inclusi nel calcolo della situazione di solvibilità corretta qualora essi siano utilizzati per soddisfare il requisito di adeguatezza patrimoniale previsto dalla legislazione settoriale applicabile, nel limite da questa previsto.
3. L'impresa di assicurazione tenuta al calcolo della situazione di solvibilità corretta può includere i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione per un ammontare eccedente rispetto a quanto previsto al comma 2 al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) gli strumenti siano emessi da imprese di assicurazione, di riassicurazione, ~~e~~ di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista ricomprese nel calcolo ed appartenenti al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;
 - b) non sussistano ostacoli alla trasferibilità delle risorse rivenienti dall'emissione di tali strumenti finanziari nell'ambito delle imprese di cui alla lettera a).

L'inclusione è consentita fino ad un ammontare massimo del cinquanta per cento della sommatoria dei margini di solvibilità disponibili o, se inferiore, dei margini di solvibilità richiesti delle imprese di assicurazione, riassicurazione, ~~e~~ di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista incluse nel calcolo di solvibilità corretta. Nel caso di passività subordinate a scadenza fissa o a durata determinata il citato limite del cinquanta per cento è ridotto al venticinque per cento secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del decreto.

4. Per i fini di cui al comma 3, l'impresa di assicurazione tenuta al calcolo della situazione di solvibilità corretta, prima dell'emissione, effettua un'apposita comunicazione all'ISVAP includendo:
 - a) indicazioni sull'ammontare e sulle caratteristiche della passività subordinata;
 - b) indicazione dell'emittente della passività subordinata;
 - c) schema riepilogativo delle passività subordinate utilizzate nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, redatto secondo l'allegato 11;
 - d) indicazione dell'appartenenza dell'emittente della passività subordinata di cui si richiede l'inclusione al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;
 - e) bozza di situazione di solvibilità corretta che include tali passività subordinate, da cui risulti che l'ammontare complessivo delle stesse – con evidenza distinta degli importi di cui al comma 2 e delle eccedenze di cui si richiede l'inclusione – rispetti i limiti di cui al comma 3, lettera a);
 - f) copia della documentazione che regola l'emissione, qualora tale documentazione non fosse già stata trasmessa all'ISVAP ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 45 del decreto.
5. Nei casi di cui al comma 3, il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni;

entro detto termine l'ISVAP si pronuncia sulla sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate eccedenti l'ammontare previsto al comma 1 tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto. Il termine di sessanta giorni è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi o richieda ulteriori informazioni e chiarimenti; esso riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

6. Entro trenta giorni dall'emissione, le imprese trasmettono all'ISVAP la documentazione definitiva relativa alle passività emesse, qualora tale documentazione non sia già stata trasmessa all'ISVAP ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 45 del decreto.
7. Ai fini del comma 5, l'ISVAP valuta la richiesta tenendo conto:
 - a) dell'eventuale sussistenza di ostacoli alla trasferibilità delle risorse rivenienti dall'emissione di passività subordinate nell'ambito delle imprese di assicurazione, riassicurazione, ~~e~~ di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista ricomprese nel calcolo della solvibilità corretta, avuto particolare riguardo all'appartenenza dell'impresa emittente al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;
 - b) del rispetto delle condizioni per l'inclusione delle stesse passività subordinate tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile previste dall'articolo 45 e relative disposizioni di attuazione;
 - c) dell'ammontare complessivo di passività subordinate ammesse a copertura del margine di solvibilità corretto e della correlata sostenibilità finanziaria per il gruppo nel suo complesso.
8. L'ammontare di fidejussioni e garanzie rilasciate non può superare l'eccedenza di elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto. Non si computano nel citato ammontare le fidejussioni e garanzie rilasciate nell'interesse di imprese controllate che sono rappresentate da passività nel bilancio consolidato dell'impresa che calcola la situazione di solvibilità corretta.

Art. 17

(Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo)

1. Sono esclusi dal calcolo della situazione di solvibilità corretta delle imprese tenute al calcolo di solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 5, gli elementi costitutivi del margine di solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra dette imprese e un'impresa di cui all'articolo 211, comma 1, del decreto.
2. Sono esclusi dal calcolo gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola il margine di solvibilità corretto, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, ovvero con questa soggetta a direzione unitaria.
3. Il finanziamento reciproco si realizza anche quando un'impresa di assicurazione o qualunque sua impresa controllata o partecipata o soggetta con essa a direzione unitaria detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che sotto qualsiasi forma detiene un elemento costitutivo del margine di solvibilità della prima impresa ovvero ne finanzia l'acquisizione.

Capo IV

Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo

Art. 18

(Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro)

1. *Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, per tale impresa di riassicurazione è calcolato un margine di solvibilità richiesto e disponibile sulla base di quanto disposto dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della direttiva 2005/68/CE⁷.*
2. ⁸
3. ⁹
4. *Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato membro sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri della direttiva 2005/68/CE¹⁰.*
5. ¹¹

⁷ Comma modificato dall'articolo 138, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. La versione precedente del comma 1 disponeva: *"Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, per tale impresa di riassicurazione è calcolato un margine di solvibilità richiesto teorico, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del decreto e relative disposizioni di attuazione"*.

⁸ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 2 disponeva *"Il margine di solvibilità richiesto teorico di cui al comma 1, relativo all'accettazione di affari nei rami vita, è calcolato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi secondo quanto previsto per il calcolo del margine di solvibilità delle imprese che esercitano l'assicurazione contro i danni dall'articolo 44, comma 1, del decreto e relative disposizioni di attuazione"*.

⁹ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 3 disponeva *"Sono ammessi a costituire il margine di solvibilità teorico i medesimi elementi previsti per le imprese di assicurazione dagli articoli 44 e 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione"*.

¹⁰ Le parole *"della direttiva 2005/68/CE"* sono state inserite dall'articolo 138, comma 1, lettera b), punto 3) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in sostituzione delle parole *"delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 91/674/CEE"*.

¹¹ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 5 disponeva *"L'impresa di assicurazione di cui al comma 1 fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico calcolato per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro"*.

Art. 19

(Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante un'impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, per tale impresa di riassicurazione si considerano il requisito minimo di solvibilità e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo se in detto Stato essa è soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività riassicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con quello previsto *dalla direttiva 2005/68/CE*¹², nonché all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri di valutazione, sono comparabili con quelli previsti dalle citate direttive.
2. Se nello Stato terzo soltanto le imprese di assicurazione sono soggette agli obblighi di cui al comma 1, il requisito di solvibilità teorico relativo all'impresa di riassicurazione controllata o partecipata e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito teorico sono calcolati come se si trattasse di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata avente sede legale in detto Stato terzo.
3. L'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta fornisce evidenza della comparabilità di cui ai commi 1 e 2 indicando altresì i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito. Tale evidenza è fornita in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.
4. *Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'inclusione nel calcolo di solvibilità corretta l'impresa di riassicurazione avente sede in uno Stato terzo è considerata come un'impresa di riassicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies e 66-sexies del decreto e relative disposizioni di attuazione. In tali casi, per ciascuna impresa di riassicurazione avente sede in uno Stato terzo inclusa nel calcolo di solvibilità corretta, il margine di solvibilità teorico è calcolato in conformità al modello previsto dalle disposizioni di attuazione dei citati articoli 66-bis e 66-quater del decreto*¹³.

Art. 20

(Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa [e delle imprese di partecipazione finanziaria mista](#) intermedie)

1. Nel caso di calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione che controlla o detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione o in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo,

con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1".

¹² Le parole "dalla direttiva 2005/68/CE" sono state inserite dall'articolo 138, comma 1, lettera c), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in sostituzione delle parole "dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE".

¹³ Comma modificato dall'articolo 138, comma 1, lettera c), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. La versione precedente del comma 4 prevedeva "Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18".

tramite un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione nel seguente modo:

- a) si considera un margine di solvibilità richiesto pari a zero;
 - b) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità sono desumibili dagli articoli 44 e 45 del decreto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, devono essere considerate tutte le imprese di partecipazione assicurativa intermedie identificate secondo i criteri di cui all'articolo 4, nonché le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie ovunque abbiano sede le imprese da esse partecipate.
 3. L'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna impresa di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedia inclusa nel calcolo con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 3.

Art. 21

(Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, per tale impresa di assicurazione si considerano il requisito minimo di solvibilità e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo, se in detto Stato essa è soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, nonché all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri di valutazione, sono comparabili con quelli previsti dalle citate direttive.
2. L'impresa di assicurazione fornisce evidenza della comparabilità di cui al comma 1, indicando i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito. Tale evidenza è fornita in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.
3. Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui al comma 1, ai fini dell'inclusione nel calcolo di solvibilità corretta l'impresa di assicurazione avente sede in uno Stato terzo è considerata come un'impresa di assicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione. In tali casi, per ciascuna impresa di assicurazione avente sede in uno Stato terzo inclusa nel calcolo di solvibilità corretta, il margine di solvibilità teorico è calcolato in conformità al modello previsto dalle disposizioni di attuazione dei citati articoli 44 e 45 del decreto.

Art. 22

(Inclusione delle imprese del settore finanziario)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa del settore finanziario, per tale impresa si considerano il requisito di adeguatezza patrimoniale e gli elementi ammessi a soddisfare

tale requisito previsti dalla legislazione settoriale ad essa applicabile, nel rispetto delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo di cui al Titolo II e III ed in conformità alle istruzioni di dettaglio fornite per la compilazione dell'allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 7.

2. In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie ai fini dell'inclusione del calcolo di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante deduce dagli elementi costitutivi del margine corretto la partecipazione nell'impresa del settore finanziario e i prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale applicabile, detenuti nell'impresa del settore finanziario controllata o partecipata, gli elementi di cui agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati) detenuti nell'impresa del settore finanziario controllata o partecipata.

Art. 23

(Indisponibilità di informazioni)

1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della situazione di solvibilità corretta relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta è dedotto il valore contabile di dette imprese e degli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 3 della Direttiva 73/239/CEE, e all'articolo ~~48~~ 27, paragrafo 3 della Direttiva 2002/83/CE detenuti nelle predette imprese. In tal caso nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilità corretta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento all'indisponibilità delle informazioni necessarie per la verifica della situazione di solvibilità corretta relativamente ad imprese del settore finanziario. In tal caso dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta è dedotto il valore contabile di dette imprese e degli elementi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 22 comma 2, di cui agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE.

Capo V

Obblighi di informativa

Art. 24

(Informativa di vigilanza sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 1. Unitamente all'allegato 1 sono trasmessi l'allegato A, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo III del presente Titolo, e l'allegato A bis) che illustra le informazioni in materia di filtri prudenziali. Gli allegati 1, A e A bis) sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II e III del presente Titolo.

2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 3. Unitamente all'allegato 3 è trasmesso l'allegato B, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo III del presente Titolo. Gli allegati 3 e B sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II e III del presente Titolo.
3. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP per calcolare la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. L'ISVAP, in presenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, fornisce apposite istruzioni per effettuare il calcolo della situazione di solvibilità corretta sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo.

Art. 25

(Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)

1. ¹⁴
2. ¹⁵
3. Ai fini dell'articolo 20, comma 3, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 8 per ciascuna delle imprese ~~di partecipazione assicurativa intermedie~~.
4. Ai fini dell'articolo 21, comma 3, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità di imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 44 e 45 del decreto. *L'impresa di assicurazione fornisce altresì evidenza del calcolo del margine di solvibilità di imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalla direttiva 2005/68/CE, utilizzando il modello*

¹⁴ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera d), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 1 prevedeva: "Ai fini dell'articolo 18, comma 5, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 7 per ciascuna delle imprese di riassicurazione".

¹⁵ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera d), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 2 prevedeva "Ai fini dell'articolo 19, comma 4, si applicano le disposizioni di cui al comma 1".

previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 66 bis e 66 quater¹⁶.

5. L'impresa di assicurazione, qualora si avvalga della possibilità di cui all'articolo 16, comma 3, fornisce evidenza del riepilogo dei prestiti subordinati utilizzati per la copertura del margine corretto, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 11. L'impresa di assicurazione fornisce inoltre un'informativa di dettaglio in merito al rispetto del limite di cui all'articolo 16, comma 8.
6. L'impresa di assicurazione trasmette all'ISVAP i prospetti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.
7. Le informazioni relative all'inclusione nel calcolo delle imprese del settore finanziario di cui all'articolo 22, sono fornite negli allegati A e B di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 secondo quanto indicato nelle relative istruzioni di compilazione.

Art. 26

(Informativa di vigilanza sull'esonero dal calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Ai sensi dell'articolo 6, l'esistenza delle condizioni per l'esonero dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilità corretta è comunicata all'ISVAP mediante la trasmissione, unitamente al bilancio d'esercizio, di un prospetto redatto in conformità all'allegato 9.

Art. 27

(Informativa pubblica sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 illustrano nella nota integrativa al bilancio di esercizio la situazione di solvibilità corretta di cui al presente Titolo, indicando l'ammontare degli elementi costitutivi del margine e del requisito minimo determinati ai fini del calcolo della situazione di solvibilità.

TITOLO III

Verifica di solvibilità corretta dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di partecipazione finanziaria mista, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, controllante l'impresa di assicurazione

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 28

(Imprese tenute alla verifica)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) effettuano la verifica di solvibilità corretta dell'impresa controllante seguendo la disciplina prevista nel presente Titolo.

¹⁶ Periodo aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera d), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

2. ~~(Abrogato) La verifica della solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuata anche dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) in relazione all'impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa. A tal fine, si applicano alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) le disposizioni del decreto e del Regolamento in materia di verifica della solvibilità dell'impresa controllante.~~
3. ~~Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano rispettivamente anche alle imprese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c)~~¹⁷.

Art. 29

(Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

1. L'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28, controllata indirettamente attraverso un'altra impresa di assicurazione di cui allo stesso articolo, può non effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante se essa è già presa in considerazione nella verifica effettuata da quest'ultima impresa di assicurazione.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28 ed una o più imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica hanno la stessa impresa controllante, può essere trasmesso, da parte dell'impresa di assicurazione che presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, un unico prospetto con evidenza della verifica della solvibilità della controllante redatto in base all'articolo 34, sempre che la verifica stessa abbia preso in considerazione tutte le imprese di assicurazione controllate.
3. Le imprese che non effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante ai sensi dei commi 1 e 2 informano tempestivamente l'ISVAP, indicando la denominazione sociale dell'impresa di assicurazione che effettua la verifica di solvibilità dell'impresa controllante.

Capo II

Principi generali e metodi di calcolo

Art. 30

(Metodi di calcolo)

1. Ai fini del calcolo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 utilizzano il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8 qualora l'impresa controllante sia:
 - a) un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista avente sede legale nel territorio della Repubblica ~~o un'impresa capogruppo del conglomerato a prevalente attività assicurativa~~ o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica, che redige il bilancio consolidato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 ovvero che, sebbene non soggetta al predetto obbligo, redige il bilancio consolidato in conformità alla citata disposizione;

¹⁷ Comma aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera e), del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

- b) un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 91/674/CEE.
2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 diverse da quelle di cui al comma 1, per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante utilizzano il metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 9.
3. L'ISVAP può autorizzare l'utilizzo del metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8 anche per la verifica di solvibilità dell'impresa controllante effettuata dalle imprese di cui al comma 2. A tal fine, l'impresa di cui al comma 2 invia apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta dell'impresa controllante, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta.
4. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28, che la verifica della solvibilità della controllante sia effettuata sulla base del metodo della deduzione del margine minimo di cui all'articolo 10. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le controllate o partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 31
(Principi generali)

1. Per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante, si applicano le disposizioni in materia di metodi di calcolo, di criteri applicativi del calcolo e di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al Titolo II, Capi II, III e IV, a livello dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di partecipazione finanziaria mista, dell'impresa di riassicurazione, dell'impresa di assicurazione di uno Stato terzo ~~o dell'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.~~
- 2.

Art. 32
(Trattamento dell'impresa controllante)

1. Ai fini esclusivi della verifica della solvibilità corretta l'impresa controllante anche se non inclusa nel gruppo assicurativo, è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione soggetta:
- a) ad un margine di solvibilità richiesto pari a zero, se è un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista ~~capogruppo a capo~~ di un conglomerato finanziario ~~a prevalente attività assicurativa~~;
- b) ¹⁸
- c) ad un margine di solvibilità richiesto determinato secondo i principi di cui all'articolo

¹⁸ Lettera soppressa dall'articolo 138, comma 1, lettera f), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. La versione precedente prevedeva "b) ad un margine di solvibilità richiesto teorico determinato ai sensi dell'articolo 18 se è un'impresa di riassicurazione o ai sensi dell'articolo 19, se si tratta di un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo".

20, se è un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo ovvero secondo i principi di cui all'art. 66 quater se è un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno stato terzo¹⁹.

2. Gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa controllante sono considerati alle stesse condizioni fissate dagli articoli 44 e 45 del decreto, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 16.

Art. 33

(Indisponibilità di informazioni)

1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie relativamente ad un'impresa controllata o partecipata avente la sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo o ad un'impresa del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

Capo III

Obblighi di informativa

Art. 34

(Informativa di vigilanza sulla verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 2. Unitamente all'allegato 2 sono trasmessi l'allegato A, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo III del Titolo II come richiamato dall'articolo 31, e l'allegato A bis) che illustra le informazioni in materia di filtri prudenziali. Gli allegati 2, A e A bis) sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II del presente Titolo.
2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 4. Unitamente all'allegato 4 è trasmesso l'allegato B, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo al Capo III del Titolo II come richiamato dall'articolo 31. Gli allegati 4 e B sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II del presente Titolo.
3. Le imprese di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo

¹⁹ Periodo aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera f), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

della solvibilità corretta, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. L'ISVAP, in presenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, fornisce apposite istruzioni per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo.

4. Unitamente agli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasmessi i bilanci dell'impresa controllante sulla base dei quali viene effettuata la verifica di solvibilità. L'ISVAP può chiedere la traduzione di tali bilanci in lingua italiana.
5. In deroga a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, le imprese di cui all'articolo 28, comma 2, possono non trasmettere all'ISVAP il prospetto dimostrativo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante e la documentazione ad esso allegata ai sensi del presente Titolo, qualora il prospetto dimostrativo e la relativa documentazione siano trasmessi all'ISVAP dall'impresa ~~a capo capogruppo~~ del conglomerato finanziario ~~a prevalente attività assicurativa~~. In tal caso, le imprese di cui all'articolo 28, comma 2, comunicano tempestivamente all'ISVAP tale circostanza e le imprese ~~a capo capogruppo~~ del conglomerato trasmettono all'ISVAP il prospetto dimostrativo e la documentazione allegata unitamente alla documentazione di cui all'articolo 39, comma 3.

Art. 35

(Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)

1. ²⁰
2. ²¹
3. Ai fini dell'articolo 20, comma 3, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 8 per ciascuna delle imprese ~~di partecipazione assicurativa~~ intermedie.
4. Ai fini dell'articolo 21, comma 3, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 44 e 45 del decreto. *L'impresa di assicurazione fornisce altresì evidenza del calcolo del margine di solvibilità di imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalla direttiva 2005/68/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di*

²⁰ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera g), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 1 prevedeva "Ai fini dell'articolo 18, comma 5, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate dall'impresa controllante aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 7 per ciascuna delle imprese di riassicurazione".

²¹ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera g), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 2 prevedeva "Ai fini dell'articolo 19, comma 4, come richiamato dall'articolo 31, si applicano le disposizioni di cui al comma 1".

*attuazione degli articoli 66 bis e 66 quater*²².

5. L'impresa di assicurazione, qualora si avvalga della possibilità di cui all'articolo 16, comma 3, fornisce evidenza del riepilogo dei prestiti subordinati utilizzati per la verifica di solvibilità dell'impresa controllante, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 11. L'impresa di assicurazione fornisce inoltre un'informativa di dettaglio in merito al rispetto del limite di cui all'articolo 16, comma 8.
6. Le informazioni relative all'inclusione nel calcolo delle imprese del settore finanziario di cui all'articolo 22 come richiamato dall'articolo 31, sono fornite negli allegati A e B di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, secondo quanto indicato nelle relative istruzioni di compilazione.
7. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 trasmettono all'ISVAP i prospetti di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 in allegato al prospetto dimostrativo della verifica della situazione di solvibilità dell'impresa controllante redatto secondo le disposizioni dell'articolo 34.

Art. 36

(Informativa pubblica sulla verifica della solvibilità corretta dell'impresa controllante)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 nella nota integrativa al proprio bilancio di esercizio forniscono informativa dell'eventuale risultato negativo della verifica di solvibilità effettuata in capo all'impresa controllante ai sensi del presente Titolo.

TITOLO IV

Adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 37

(Imprese tenute al calcolo)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) applicano le disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario seguendo la disciplina prevista nel presente Titolo, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 e dall'Accordo di coordinamento in materia di identificazione e di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari sottoscritto da Banca d'Italia, CONSOB ed ISVAP in data 30 marzo 2006, considerato anche quanto previsto all'art. 3, comma 4 bis del presente Regolamento-

²² Periodo aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera g), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

CAPO II Metodi di calcolo

Art. 38
(Metodi di calcolo)

1. Le imprese ~~capogruppo dei conglomerati finanziari a prevalente attività assicurativa di cui all'art. 37~~ calcolano l'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario sulla base del metodo dei conti consolidati di cui all'allegato del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142.
2. In conformità all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, qualora si ravvisino elementi di specificità di un gruppo che possono rendere inadeguata l'applicazione del metodo del consolidamento, l'ISVAP, consultate tutte le Autorità Competenti Rilevanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ed il conglomerato stesso, individua i correttivi per i calcoli dell'adeguatezza patrimoniale effettuati secondo il metodo dei conti consolidati ovvero secondo una delle altre metodologie previste dal citato decreto. In particolare potranno essere adottati correttivi o metodi alternativi qualora non siano assicurati livelli soddisfacenti di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento ovvero qualora non sia verificata l'efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del conglomerato.

CAPO III Obblighi di informativa

Art. 39
(Informativa di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale
a livello di conglomerato finanziario)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 38, comma 1, le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) utilizzano il prospetto dimostrativo dell'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario redatto in conformità ~~all'allegato 10.~~ ad istruzioni impartite dall'IVASS.
2. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) che sia un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica trasmette all'ISVAP il modello di cui al comma 1 contestualmente alla trasmissione del prospetto dimostrativo del calcolo del margine di solvibilità di cui all'articolo 24, comma 1.
3. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) che sia una ~~società-impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142~~, trasmette all'ISVAP il modello di cui al comma 1 unitamente al bilancio consolidato in base all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007.

TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 40
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - il Provvedimento ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050;
 - il Provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340;
 - il Provvedimento ISVAP 8 maggio 2006, n. 2430.

Art. 41
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 42
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalle verifiche di solvibilità relative all'esercizio 2007.

3. In sede di prima applicazione, le imprese di assicurazione che si trovino nella condizione di non poter rispettare, per l'esercizio 2007, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 ne danno immediata informativa all'ISVAP, sottoponendo all'approvazione dello stesso un piano che indichi la tempistica e le modalità di adeguamento alla norma.

Il Presidente

REGOLAMENTO N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP N. 2784 DELL'8 MARZO 2010 E DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 14 DEL 28 GENNAIO 2014. LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN *CORSIVO*.

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 riguardante le istruzioni di carattere esplicativo e applicativo in merito alla certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione per la parte relativa agli adempimenti dell'attuario revisore;

VISTO il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G riguardante i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP 5 febbraio 1999, n. 1111 riguardante l'individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

VISTO il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G riguardante la relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP 10 aprile 2003, n. 2184 recante modifiche ai provvedimenti ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G e 6 luglio 1999, n. 1207-G;

VISTO il Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404 riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;

VISTO il Provvedimento ISVAP 10 agosto 2006, n. 2460 riguardante le disposizioni in materia di relazione semestrale e in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato;

PREMESSO che il contenuto del presente Regolamento è stato oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2006 al 16 febbraio 2007;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci di esercizio in base ai principi contabili internazionali, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, in conformità all'articolo 90, commi 1 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di fornire un quadro regolamentare omogeneo in ordine agli schemi, già emanati, che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci consolidati e nella redazione, a fini di vigilanza, della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata in base ai principi contabili internazionali, in conformità all'articolo 90, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni alla società di revisione e all'attuario revisore in ordine alle modalità per il rilascio del giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, in conformità all'articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e all'articolo 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Principi di redazione)
- Art. 5 (Vigilanza prudenziale)

Titolo II – Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 6 (Imprese obbligate)

Capo II – Bilancio di esercizio IAS/IFRS

- Art. 7 (Bilancio di esercizio IAS/IFRS)
- Art. 8 (Informativa in materia di condizioni di esercizio)
- Art. 9 (Relazione della società di revisione)
- Art. 10 (Area di intervento e relazione dell'attuario revisore)
- Art. 11 (Resoconto analitico)
- Art. 12 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio IAS/IFRS)

Capo III – Relazione semestrale IAS/IFRS

- Art. 13 (Relazione semestrale IAS/IFRS)
- Art. 14 (Termine di approvazione)
- Art. 15 (Relazione della società di revisione)
- Art. 16 (Osservazioni del collegio sindacale)
- Art. 17 (Giudizio dell'attuario incaricato)
- Art. 18 (Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale IAS/IFRS)

Titolo III – Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 19 (Imprese obbligate)
- Art. 20 (Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza)
- Art. 21 (Imprese esonerate)
- Art. 22 (Area di consolidamento)
- Art. 23 (Obblighi delle imprese controllate)

Capo II – Bilancio consolidato

- Art. 24 (Bilancio consolidato)
- Art. 25 (Relazione della società di revisione)
- Art. 26 (Moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato)
- Art. 27 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato)

Capo III – Relazione semestrale consolidata

- Art. 28 (Relazione semestrale consolidata)
- Art. 29 (Termine di approvazione)
- Art. 30 (Relazione della società di revisione)
- Art. 31 (Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale consolidata)

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 32 (Abrogazioni)
- Art. 33 (Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845)
- Art. 34 (Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G)
- Art. 35 (Entrata in vigore)
- Art. 36 (Pubblicazione)

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 90, commi 1 e 2, 98, 190 e 191, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) "principi contabili internazionali": i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
- b) "bilancio di esercizio": il bilancio redatto in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- c) "bilancio di esercizio IAS/IFRS": il bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali;
- d) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
- e) "relazione semestrale IAS/IFRS": la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformità ai principi contabili internazionali;
- f) "società di revisione": la società iscritta nell'albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 incaricata della revisione contabile del bilancio;
- g) "attuario revisore": attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 che sia amministratore della società di revisione o che sia dalla medesima nominato ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

g bis) "impresa di partecipazione finanziaria mista": un'impresa di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

g ter) "ISVAP" o "Autorità" o "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del presente Regolamento,

- a) alle imprese di cui all'articolo 88 commi 1 e 2 del decreto;
- b) alle imprese di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto;
- ~~c) alle società imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 di cui all'art. 95 comma 2 bis del decreto a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto;~~
- c-bis) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario ;

che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

2. Le imprese di cui al primo comma, punto a), che non adottano i principi contabili internazionali continuano ad applicare nella redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 e al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999 n. 1207-G¹.

2-bis) L'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista.

Art. 4 (Principi di redazione)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 1². Tali istruzioni indicano, per ciascuna voce, il riferimento ai principi contabili internazionali attualmente in vigore. Detti riferimenti devono intendersi automaticamente aggiornati in virtù delle successive modifiche introdotte nell'ordinamento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
2. Per i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4:
 - a) emessi da imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane si applicano, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, i criteri di valutazione previsti per il bilancio di esercizio dai capi II e III del titolo III e dagli articoli 64 e 65 del decreto;
 - b) emessi da imprese estere incluse nell'area di consolidamento è consentita l'applicazione, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, delle disposizioni in materia assicurativa dello Stato di appartenenza delle imprese stesse.
3. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento conservano, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2220 del codice civile, le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilità.
4. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP le informazioni contenute nei prospetti seguendo le istruzioni per la trasmissione informatica dei dati fornite dall'ISVAP.

Art. 5 (Vigilanza prudenziale)

1. Al fine di salvaguardare l'efficacia degli istituti prudenziali attualmente in vigore, resta ferma la facoltà dell'ISVAP di richiedere alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento che adottano i principi contabili internazionali, i dati e le

¹ I provvedimenti ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 e 6 luglio 1999 n. 1207-G sono stati *abrogati dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22*.

² L'allegato 1 è stato modificato dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e dall'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

informazioni integrative nonché la documentazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Titolo II **Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS**

Capo I **Disposizioni di carattere generale**

Art. 6 (Imprese obbligate)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento che, in base all'articolo 91, comma 1, del decreto, redigono il bilancio e la relazione semestrale in conformità ai principi contabili internazionali, seguono la disciplina prevista nel presente titolo.

Capo II **Bilancio di esercizio IAS/IFRS**

Art. 7 (Bilancio di esercizio IAS/IFRS)

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento utilizzano i prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,³ Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 2)⁴.
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio di esercizio IAS/IFRS, le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Stato Patrimoniale per gestione";
 - "Conto Economico per gestione";
 - "Dettaglio delle partecipazioni";
 - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 - "Dettaglio delle attività finanziarie";
 - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche";
 - "Dettaglio delle passività finanziarie";
 - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";

³ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

⁴ L'allegato 2 è stato modificato ed integrato dall'articolo 2, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e successivamente dall'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

- “Proventi e oneri finanziari e da investimenti”;
- “Dettaglio delle spese di gestione”;
- *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”⁴;*
- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”⁴;*
- *“Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value”⁴;*
- *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente”⁵;*
- *“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”⁶.*

Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l’obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.

3. E’ consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l’unitarietà degli stessi.
4. Nell’ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all’articolo 94, comma 1, lettere a) e i), del decreto, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’IFRS 4.
5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il “Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva” nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell’esercizio o negli esercizi precedenti.*
6. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente” nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.⁷*

⁵ Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell’8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”;*
- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”;*
- *“Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”;*
- *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”.*

⁶ Alinea aggiunta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

⁷ Commi aggiunti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell’8 marzo 2010; il comma 6 è stato successivamente modificato dall’articolo 2, comma 2 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

“Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”.

Art. 8

(Informativa in materia di condizioni di esercizio)

1. Nell'ambito della nota integrativa le imprese di assicurazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento forniscono, in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-124A,136-124C, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo II (riserve tecniche dei rami vita e danni), capo III (attività a copertura delle riserve tecniche) e capo IV (margine di solvibilità) del titolo III del decreto, attraverso l'illustrazione della documentazione allegata al bilancio di esercizio IAS/IFRS ai sensi dell'articolo 93, commi 3 e 5, del medesimo decreto.
2. In particolare, con riferimento ai prospetti contenenti l'indicazione delle attività che sono state assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 93, comma 3, del decreto, l'impresa illustra:
 - gli importi delle riserve tecniche da coprire determinati ai sensi del capo II del titolo III del decreto, ed i criteri di valutazione utilizzati per la loro determinazione, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri di valutazione, con le riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS;
 - gli importi delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche determinati ai sensi del capo III del titolo III del decreto, ed i criteri di valutazione utilizzati per la loro determinazione, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri di valutazione, con le attività iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS.
3. Con riferimento al prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto, l'impresa illustra gli importi degli elementi ammissibili per la copertura del margine, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri, con il patrimonio netto iscritto nel bilancio di esercizio IAS/IFRS.

Art. 9

(Relazione della società di revisione)

1. Il bilancio di esercizio IAS/IFRS è sottoposto alla verifica della società di revisione. La società di revisione si avvale dell'attuario revisore.
2. La relazione della società di revisione e dell'attuario revisore sono allegate al bilancio di esercizio IAS/IFRS.

Art. 10

(Area di intervento e relazione dell'attuario revisore)

1. L'attuario revisore, nella relazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, esprime il giudizio sull'adeguatezza e corretta determinazione delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio IAS/IFRS dell'impresa di assicurazione, in conformità ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, verificando tra l'altro:
 - i metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative, effettuata ai sensi dei paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4;

- i criteri seguiti per l'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4.
- 2. L'attuario revisore esprime, inoltre, il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche che l'impresa è tenuta a coprire in base al titolo III, capi II e III, del decreto, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, ed in conformità a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:
 - a) impiego di adeguate basi tecniche;
 - b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali;
 - c) impiego di adeguate metodologie di calcolo.
- 3. Ai fini del rilascio del giudizio di cui ai commi precedenti l'attuario revisore effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta dalla società di revisione sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.
- 4. La relazione dell'attuario revisore è redatta in conformità allo schema annesso al presente Regolamento (allegato 3).

Art. 11 (Resoconto analitico)

1. Le risultanze sull'attività svolta dall'attuario revisore ai fini del rilascio del giudizio finale sono riportate in un resoconto analitico, trasmesso alla società di revisione, che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione degli accantonamenti tecnici ed i risultati ottenuti.
2. Nel resoconto analitico viene fornita evidenza degli effetti derivanti dall'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4, che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS. Inoltre dovranno essere adeguatamente illustrati i criteri ed i metodi adottati dall'impresa sia con riferimento alla verifica di congruità delle passività assicurative sia in applicazione dei citati cambiamenti di cui ai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4.
3. Copia del resoconto analitico è inviata dalla società di revisione in tempo utile all'impresa di assicurazione che la trasmette all'ISVAP unitamente al bilancio di esercizio IAS/IFRS.
4. L'attuario revisore conserva i dati e i documenti relativi all'attività svolta per dieci anni dalla data di rilascio della relazione di revisione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 12 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio IAS/IFRS)

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio IAS/IFRS e i documenti di cui all'articolo 93 del decreto.

2. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP in due copie il bilancio di esercizio IAS/IFRS e i documenti di cui all'articolo 93 del decreto. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'articolo 93 del decreto. Un esemplare delle relazioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal responsabile della revisione contabile e dall'attuario revisore.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Capo III Relazione semestrale IAS/IFRS

Art. 13 (Relazione semestrale IAS/IFRS)

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,⁸ Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 4)⁹.
2. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Stato Patrimoniale per gestione";
 - "Conto Economico per gestione";
 - "Dettaglio delle partecipazioni";
 - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 - "Dettaglio delle attività finanziarie";
 - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche";
 - "Dettaglio delle passività finanziarie";
 - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
 - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
 - "Dettaglio delle spese di gestione";
 - "*Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo*"⁹;
 - "*Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva*"⁹;

⁸ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

⁹ L'allegato 4 è stato modificato ed integrato dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e successivamente dall'articolo 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

- *“Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value”⁹;*
 - *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente”¹⁰;*
 - *“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”¹¹.*
3. Le note della relazione semestrale IAS/IFRS comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:
- a) l'evoluzione del portafoglio con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
 - b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati. Relativamente al lavoro diretto italiano della sola gestione danni e per i principali rami esercitati è data inoltre indicazione della velocità di liquidazione dei sinistri (per numero), al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni precedenti;
 - c) l'andamento dell'attività esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi secondarie negli Stati membri e negli Stati terzi, con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
 - d) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
 - e) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato;
 - f) informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del consolidato ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto e dell'articolo 21 del presente Regolamento;
 - g) in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, [424A-424C134-136](#), l'impresa fornisce le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Regolamento con riferimento alle attività che sono state assegnate alla copertura delle riserve tecniche al 30 giugno;
 - h) le indicazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, e in particolare:
 - le più significative tendenze delle principali componenti economiche della gestione;
 - l'evoluzione della situazione finanziaria.
 - i) sulla base dell'andamento economico nel semestre di riferimento e tenuto conto dell'andamento previsionale degli affari dalla chiusura del semestre di cui al punto precedente, informazioni, distintamente per la gestione danni e

¹⁰ Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”;*
- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”;*
- *“Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”;*
- *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”.*

¹¹ Alinea aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

vita, sul prevedibile rispetto, al 31 dicembre, delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

4. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva" nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*
5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente" nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.*¹²

Art. 14

(Termine di approvazione)

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 15

(Relazione della società di revisione)

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS è sottoposta alla verifica della società di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio IAS/IFRS. *La società di revisione si avvale dell'attuario revisore.*¹³
2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale IAS/IFRS.

Art. 16

(Osservazioni del collegio sindacale)

1. La relazione semestrale IAS/IFRS è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale. A tal fine gli amministratori dell'impresa trasmettono al collegio sindacale,

¹² Commi aggiunti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010; il comma 5 è stato successivamente modificato dall'articolo 3, comma 2 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La precedente versione recitava:

"Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".

¹³ Comma modificato dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

entro il termine di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, la relazione semestrale approvata.

Art. 17
(Giudizio dell'attuario incaricato)

1. L'attuario incaricato di cui all'articolo 31 del decreto, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche dei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, dandone adeguata illustrazione.
2. L'attuario incaricato di cui all'articolo 34 del decreto, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche dei rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, dandone adeguata illustrazione.
3. L'attuario incaricato esprime i giudizi di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle riserve tecniche determinate, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione, in base ai principi di cui al capo II del titolo III del decreto, (riserve tecniche dei rami vita e danni), senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. L'attuario incaricato esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS.

Art. 18
(Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale IAS/IFRS)

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale IAS/IFRS corredata della relazione della società di revisione e, ove previsti, delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, delle note tecniche degli attuari incaricati e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione.
2. Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale IAS/IFRS in due copie, di cui una sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal responsabile della revisione contabile, dai componenti del collegio sindacale e dagli attuari incaricati.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Titolo III
Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 19 (Imprese obbligate)

1. Le imprese di cui agli articoli. 95, commi 1, e-2 e 2bis, e 96 del decreto, e le imprese di cui all'articolo 20 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata in conformità ai principi contabili internazionali secondo la disciplina prevista nel presente titolo.

Art. 20 (Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza)

1. Redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata a esclusivi fini di vigilanza:
 - a) le imprese di partecipazione finanziaria mista cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis del presente Regolamento;
 - a)b) le imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, del decreto, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro, esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 97 del decreto.
2. Al bilancio consolidato redatto dalle imprese di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni dell'articolo 41, commi 5 e 6, e dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 21 (Imprese esonerate)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97 del decreto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 95, comma 1, del predetto decreto che controllano una o più entità per le quali, con riferimento al bilancio di esercizio, la somma degli attivi non superi il due per cento dell'attivo dell'impresa stessa sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata fino all'esercizio per il quale la predetta condizione è verificata.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto obbligate a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 96 del predetto decreto.
3. Sono in ogni caso obbligate alla redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui ai commi precedenti qualora una o più entità siano idonee in relazione all'attività svolta, al tipo di contratti conclusi, alle garanzie o agli impegni in essere o ai rischi assunti, a influenzare

in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'insieme delle imprese da includere nell'area di consolidamento.

Art. 22
(Area di consolidamento)

1. Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni contenute nel *framework* dei principi contabili internazionali¹⁴.

Art. 23
(Obblighi delle imprese controllate)

1. Le imprese controllate trasmettono tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

Capo II
Bilancio consolidato

Art. 24
(Bilancio consolidato)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,¹⁵ Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 5)¹⁶.
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio consolidato, le imprese riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Stato Patrimoniale per settore di attività";
 - "Conto Economico per settore di attività";
 - "Area di consolidamento";

¹⁴ Alinea modificato dall'articolo 4 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente dell'alea recitava:

"Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni dello IAS 27".

¹⁵ Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

¹⁶ L'allegato 5 è stato modificato ed integrato dall'articolo 5, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e successivamente dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

- “Dettaglio delle partecipazioni non consolidate”;
- “Dettaglio degli attivi materiali e immateriali”;
- “Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori”;
- “Dettaglio delle attività finanziarie”;
- “Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell’investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione”;
- “Dettaglio delle riserve tecniche”;
- “Dettaglio delle passività finanziarie”;
- “Dettaglio delle voci tecniche assicurative”;
- “Proventi e oneri finanziari e da investimenti”;
- “Dettaglio delle spese della gestione assicurativa”;
- *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”¹⁶;*
- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”¹⁶;*
- *“Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value”¹⁶;*
- *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente”¹⁷;*
- *“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”¹⁸.*

Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l’obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.

3. E’ consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l’unitarietà degli stessi. I prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per settore di attività sono completati con l’aggiunta di apposite colonne per ciascun settore di attività il cui contributo al bilancio consolidato sia significativo.
4. Nell’ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all’articolo 100, comma 1, lettere a) e c), del decreto, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’IFRS 4.
5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il “Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva” nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell’esercizio o negli esercizi precedenti.*

¹⁷ Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell’8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”;*
- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”;*
- *“Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”;*
- *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”.*

¹⁸ Alinea aggiunta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

6. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente" nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.*¹⁹

Art. 25

(Relazione della società di revisione)

1. Il bilancio consolidato delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento è sottoposto alla verifica di una società di revisione.
2. La relazione della società di revisione è allegata al bilancio consolidato.

Art. 26

(Moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono i moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui all'allegato 6.
2. I moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato sono presentati al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui si riferiscono.

Art. 27

(Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, i moduli di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, la relazione della società di revisione e copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'ISVAP decorre dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.
2. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP in due copie il bilancio consolidato, la relazione della società di revisione e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione e in tre copie i moduli di cui all'articolo 26 del presente Regolamento. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e

¹⁹ Commi aggiunti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010; il comma 6 è stato successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

"Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".

accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito. Un esemplare della relazione della società di revisione è sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.

3. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto, le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), del presente Regolamento inviano all'ISVAP la copia del bilancio consolidato dell'impresa controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, entro sessanta giorni dall'approvazione.
4. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio consolidato secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Capo III **Relazione semestrale consolidata**

Art. 28 (Relazione semestrale consolidata)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale consolidata in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,²⁰ Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 7)²¹.
2. La relazione semestrale consolidata comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Stato Patrimoniale per settore di attività";
 - "Conto Economico per settore di attività";
 - "Area di consolidamento";
 - "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate";
 - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 - "Dettaglio delle attività finanziarie";
 - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche";
 - "Dettaglio delle passività finanziarie";
 - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
 - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
 - "Dettaglio delle spese della gestione assicurativa";
 - "*Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo*"²¹;

²⁰ Comma modificato dall'articolo 5bis, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

²¹ L'allegato 7 è stato modificato ed integrato dall'articolo 5bis, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e successivamente dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”²¹;*
 - *“Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value”²¹;*
 - *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente”²²;*
 - *“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”²³.*
3. Le note della relazione semestrale consolidata comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:
- a) l'evoluzione del portafoglio con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
 - b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
 - c) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
 - d) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato.
4. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il “Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva” nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*
5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente” nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.²⁴*

Art. 29
(Termine di approvazione)

²² Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall'articolo 5bis, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”;*
- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”;*
- *“Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”;*
- *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”.*

²³ Alinea aggiunta dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

²⁴ Commi aggiunti dall'articolo 5bis, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010; il comma 5 è stato successivamente modificato dall'articolo 6 comma 2 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

“Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”.

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale consolidata entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale consolidata entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 30
(Relazione della società di revisione)

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale consolidata è sottoposta alla verifica di una società di revisione.
2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale consolidata.

Art. 31
(Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale consolidata)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale consolidata corredata della relazione della società di revisione e, ove previsto, della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'ISVAP decorre dalla data di approvazione della relazione semestrale da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.
2. Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale consolidata in due copie, di cui una sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare della relazione di cui all'articolo 30 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale consolidata secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 32
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:
 - la Circolare ISVAP n. 171 del 24 febbraio 1992;
 - gli allegati IV, V e VI al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

- il capitolo 4 (Istruzioni riguardanti alcuni conti del bilancio consolidato) del Provvedimento ISVAP n. 735 del 1 dicembre 1997 in materia di Piano dei Conti delle imprese di assicurazione;
 - i moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato allegati al provvedimento ISVAP n. 1059 – G del 4 dicembre 1998;
 - il Provvedimento ISVAP n. 1111 del 5 febbraio 1999;
 - il Provvedimento ISVAP n. 2404 del 22 dicembre 2005.
2. Ai sensi dell'articolo 354, comma 4, del decreto, il riferimento a norme richiamate dal presente Regolamento, la cui entrata in vigore sia differita al momento dell'emanazione dei regolamenti di supporto, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni primarie e secondarie previgenti.

Art. 33

(Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845²⁵.)

1. La rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "Area di intervento e relazione dell'attuario revisore delle imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS".
2. La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Resoconto analitico per le imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS".

Art. 34

(Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G²⁶.)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 sono abrogate le lettere b) e f).
2. Sono abrogati gli articoli 5 bis e 6.
3. Il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente.

"4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale non direttamente rilevabili dalla contabilità".
4. Al comma 1 dell'articolo 8, la frase "la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della società di revisione [...]" è sostituita dalla frase:

"la relazione semestrale è sottoposta all'esame della società di revisione"
5. Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale."
6. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 8.

²⁵ Provvedimento abrogato dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22.

²⁶ Provvedimento abrogato dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22.

7. All'articolo 9, la prima frase è sostituita dalla frase:

“La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale.”

8. È abrogato il comma 2 bis dell'articolo 10.

9. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“1. La relazione semestrale, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio”.

10. Il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“2. La relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro sei mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio”.

11. Al comma 4 dell'articolo 13, le parole “La relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata” sono sostituite dalle parole:

“la relazione semestrale”.

Art. 35
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2007.

Art. 36
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

Il Presidente



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

REGOLAMENTO N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO), CAPO III (PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 5 DEL 4 GIUGNO 2013. LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN *CORSIVO*.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

- Art.1 (Fonti normative)
- Art.2 (Definizioni)
- Art.3 (Ambito di applicazione)
- Art.4 (Principi generali)
- Art.5 (Vigilanza e poteri dell'ISVAP)
- Art.6 (Separazione tra proprietà e diritto di voto)
- Art.7 (Partecipazioni consistenti)

TITOLO II

Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane

CAPO I - Disciplina autorizzativa

- Art.8 (Fattispecie da autorizzare)
- Art.9 (Istanza di autorizzazione)
- Art.10 (Criteri per l'autorizzazione)
- Art.11 (Attività istruttoria)
- Art.12 (Conclusione del procedimento)
- Art.13 (Obblighi di informativa all'ISVAP)

CAPO II - Obblighi di comunicazione preventiva

- Art.14 (Fattispecie da comunicare preventivamente)
- Art.15 (Contenuto della comunicazione)
- Art.16 (Obblighi di informativa all'ISVAP)

CAPO III - Obblighi di comunicazione successiva

- Art.17 (Comunicazioni successive)
- Art.18 (Modalità e termini per l'invio delle comunicazioni successive)

TITOLO III

Disposizioni applicabili alle imprese di partecipazione assicurativa ed alle imprese di partecipazione finanziaria mista capogruppo a capo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa

CAPO I - Obblighi di comunicazione preventiva

- Art.19 (Fattispecie da comunicare preventivamente)
- Art.20 (Contenuto della comunicazione)
- Art.21 (Obblighi di informativa all'ISVAP)

CAPO II - Obblighi di comunicazione successiva

- Art.22 (Comunicazioni successive)
- Art.23 (Modalità e termini per l'invio delle comunicazioni successive)

**TITOLO IV
Disposizioni finali**

- Art.24 (Abrogazioni)
- Art.25 (Pubblicazione)
- Art.26 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati

Allegato 1	Documentazione da allegare all'istanza per l'assunzione del controllo
Allegato 2	Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni consistenti
Allegato 3	Elenco delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute al trimestre
Allegato 4	Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni di controllo o consistenti da parte di imprese di partecipazione assicurativa o di <u>imprese di partecipazione finanziaria mista capogruppo a capo</u> del conglomerato finanziario <u>a prevalente attività assicurativa</u>
Allegato 5	Elenco delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute al trimestre da parte di imprese di partecipazione assicurativa o di <u>imprese di partecipazione finanziaria mista capogruppo a capo</u> del conglomerato finanziario <u>a prevalente attività assicurativa</u>

TITOLO I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 80, comma 3, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "controllo": i rapporti, partecipativi e non partecipativi, che danno luogo alle ipotesi di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- c) "gruppo assicurativo": il gruppo di società di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
- d) "impresa ~~di partecipazione finanziaria mista capogruppo a capo~~ del conglomerato finanziario ~~a prevalente attività assicurativa~~": l'impresa a società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 a capo di un conglomerato finanziario ~~per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto~~;
- e) "impresa di assicurazione italiana": la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- f) "impresa di riassicurazione": la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da altre imprese di riassicurazione;
- g) "impresa di riassicurazione italiana": l'impresa di riassicurazione con sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
- h) "impresa di partecipazione assicurativa": la società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ~~secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario~~. Ai fini della sussistenza della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 concernente la verifica della solvibilità corretta di cui al Titolo XV, Capo IV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

h-bis) "impresa strumentale": la società non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività assicurativa o riassicurativa quali, tra l'altro, quelle consistenti nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarità dell'attività deve essere desumibile dallo statuto della società stessa;

- i) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- j) "partecipazioni consistenti": le partecipazioni di cui all'articolo 7 individuate dall'ISVAP sulla base dei criteri previsti all'articolo 80 del decreto;
- k) "patrimonio libero": la parte degli attivi dell'impresa non destinata a copertura delle riserve tecniche;
- l) "patrimonio non libero": gli attivi dell'impresa destinati a copertura delle riserve tecniche secondo quanto risulta dal relativo registro di cui all'articolo 42 del decreto;
- m) "stretti legami": il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
 - 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72 del decreto;
 - 2) una partecipazione almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
 - 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
 - 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa;

m bis) "ISVAP" o "Autorità" o "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane;
 - b) alle imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia ed alle imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia capogruppo a capo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa identificato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142;

che assumono o intendono assumere partecipazioni, anche per il tramite di società controllata, fiduciaria o per interposta persona in altre società, ivi compresa la sottoscrizione di partecipazioni in sede di costituzione o di aumento di capitale.

1.bis) L'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del

presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista.

Art. 4 (Principi generali)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), anche tenuto conto delle partecipazioni già detenute, possono assumere partecipazioni di controllo o consistenti soltanto se dall'investimento non deriva pericolo per la stabilità dell'impresa **e del gruppo assicurativo**, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa, all'esigenza di diversificazione e dispersione degli investimenti tale da garantire un adeguato livello di sicurezza, qualità, liquidità e redditività degli stessi.
2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), monitorano gli investimenti in partecipazioni effettuati per verificare nel continuo la sussistenza delle condizioni per la detenzione delle partecipazioni stesse ed i rischi sulla stabilità dell'impresa **e del gruppo assicurativo**.
3. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nell'assumere partecipazioni di controllo o consistenti valutano gli effetti dell'assunzione di partecipazioni sulla propria stabilità **e su quella del gruppo assicurativo**, con particolare riferimento alle verifiche di solvibilità previste dal Titolo XV del decreto e relative disposizioni attuative e di adeguatezza patrimoniale previste dal decreto legislativo 142 del 30 maggio 2005 e relative disposizioni attuative. La valutazione è effettuata tenendo anche conto delle partecipazioni già detenute, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata ed alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa.

Art. 5 (Vigilanza e poteri dell'ISVAP)

1. L'ISVAP esercita poteri di vigilanza prudenziale sull'assunzione e sulla detenzione di partecipazioni da parte delle imprese di cui all'articolo 3 avendo riguardo, in particolare, alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, all'influenza di tali operazioni sulla struttura patrimoniale dell'impresa **e sulla sana e prudente gestione del gruppo assicurativo**, siano esse effettuate con patrimonio libero o con patrimonio non libero, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa ed ai correlati rischi sulla stabilità dell'impresa, nonché sul rispetto delle norme in materia di verifiche di solvibilità e di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Qualora dalla detenzione della partecipazione possa derivare un pericolo per la stabilità dell'impresa di cui all'articolo 3 **o del gruppo assicurativo**, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine congruo.
3. Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 81, commi 3 e 4, del decreto.

3-bis. Nei confronti delle imprese di partecipazione finanziaria mista i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati d'intesa con Banca d'Italia.

Art. 6 (Separazione tra proprietà e diritto di voto)

1. Le imprese, nel caso di separazione tra proprietà delle partecipazioni ed esercizio dei diritti ad esse connessi, sono tenute agli obblighi del presente Regolamento sia nel caso in cui siano titolari del diritto di voto, sia in quello in cui siano titolari delle partecipazioni.

Art. 7
(Partecipazioni consistenti)

1. Ai fini del presente Regolamento, le partecipazioni sono considerate consistenti quando, da sole o unitamente ad altre già detenute, direttamente o indirettamente, dall'impresa partecipante risultano pari o superiori al cinque per cento del capitale sociale della società partecipata oppure al cinque per cento del Patrimonio Netto dell'impresa partecipante, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso di partecipazione detenuta tramite società controllata, il valore della partecipazione da riportare al Patrimonio Netto dell'impresa partecipante è ponderato per l'interessenza complessiva del partecipante indiretto nel partecipante diretto; per le imprese partecipanti che redigono un bilancio consolidato, il valore della partecipazione si rapporta al patrimonio netto di pertinenza del gruppo, come risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato.
2. Sono in ogni caso considerate partecipazioni consistenti le partecipazioni che consentono l'esercizio di un'influenza notevole sull'impresa partecipata.

TITOLO II

Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane

CAPO I - Disciplina autorizzativa

Art. 8
(Fattispecie da autorizzare)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che intendono acquisire il controllo di altre società diverse dalle imprese strumentali sono tenute a chiedere la preventiva autorizzazione dell'ISVAP, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. Nel caso in cui la partecipazione di controllo di cui al comma 1 sia acquisita tramite una società controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, può essere inviata all'ISVAP un'unica richiesta di autorizzazione preventiva secondo le modalità di cui all'articolo 9.
3. L'autorizzazione è richiesta anche per l'assunzione di un impegno irrevocabile all'acquisto del controllo di altre società, incluse la partecipazione ad asta, la promozione di offerte pubbliche di acquisto o di offerte pubbliche di scambio, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.
4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'assunzione del controllo di una società tramite la sottoscrizione di azioni connessa alla conversione delle obbligazioni o tramite l'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni. Gli obblighi autorizzativi non riguardano invece le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale di altre imprese
5. Gli obblighi autorizzativi non riguardano l'assunzione del controllo di imprese di assicurazione e riassicurazione italiane, per le quali si applicano le disposizioni del Titolo VII, Capo I del decreto e relative disposizioni attuative.

Art. 9
(Istanza di autorizzazione)

1. L'istanza di autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo è trasmessa all'ISVAP una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione. Gli eventuali contratti o atti da cui deriva l'acquisizione di una partecipazione di controllo o l'assunzione dell'impegno all'acquisizione stessa prevedono che l'efficacia degli stessi sia subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'ISVAP.

2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 è preceduta da un'informativa di sintesi in forma scritta che contiene gli elementi essenziali e gli obiettivi dell'operazione, da rendere all'ISVAP immediatamente, non appena assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti.
3. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 1.
4. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della istanza di autorizzazione, verificano il possesso delle condizioni previste dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione degli articoli 82 e seguenti del decreto.

Art. 10
(Criteri per l'autorizzazione)

1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa istante, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilità, sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP:
 - a) tiene conto della natura dell'attività svolta e dell'andamento gestionale dalla società partecipata, dell'influenza dell'operazione sulla struttura patrimoniale dell'impresa partecipante e sul rischio di concentrazione degli investimenti, con riferimento agli effetti dell'operazione sia sul patrimonio libero che sul patrimonio non libero dell'impresa stessa;
 - b) tiene conto degli eventuali legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari e associativi, tra l'impresa partecipante e le società di cui si intende acquisire il controllo e altri soggetti, anche non soci, e valuta ogni altro elemento idoneo ad incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché sull'esercizio di un'efficace azione di vigilanza;
 - c) tiene conto dell'esistenza di eventuali patti di sindacato di voto o comunque di accordi tra soci, anche in corso di stipulazione, che consentono all'impresa il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscono il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o che comunque hanno per effetto l'esercizio concertato del diritto di voto nella società di cui si intende acquisire il controllo. A tal fine rilevano anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote di società che sono poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo dell'impresa in questione.

Art. 11
(Attività istruttoria)

1. L'ISVAP, ricevuta l'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 9 e verificata la completezza e la regolarità della stessa, comunica all'impresa istante l'avvio del procedimento, tempestivamente e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'Allegato 1, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione all'impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere all'impresa istante

informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento, nonché l'assunzione di ogni ulteriore o più specifico impegno, anche in relazione a situazioni particolari che possano incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa acquirente. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine.

4. Qualora, nelle ipotesi di cui all'articolo 204 del decreto, l'ISVAP consulti in via preliminare le Autorità competenti degli altri Stati membri, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle Autorità consultate.
5. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorità. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data del ricevimento di quanto richiesto.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 l'ISVAP comunica all'impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.

Art. 12 (Conclusione del procedimento)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e sospensione di cui all'articolo 11, e trasmette il provvedimento all'impresa istante. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, tale termine è ridotto a trenta giorni.
2. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa interessata i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
3. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa interessata può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
4. La comunicazione di cui al comma 2 interrompe il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni¹.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, o nel caso in cui permangono i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza e lo trasmette all'impresa istante, dando conto delle relative motivazioni.
6. Fatte salve le ipotesi di interruzione di cui all'articolo 11, comma 2, il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione completa della documentazione.

Art. 13 (Obblighi d'informativa all'ISVAP)

1. Se l'operazione autorizzata non è realizzata entro il termine indicato nella istanza di autorizzazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali

¹ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 5 del 4 giugno 2013. Il comma 4 disponeva "La comunicazione di cui al comma 2 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni".

l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento. L'ISVAP tiene conto di tale informativa al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 7, del decreto e relative disposizioni di attuazione.

2. Ogni atto e fatto che modifica le informazioni rese ai fini dell'autorizzazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP. A tal fine le imprese sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 2.

Capo II **Obblighi di comunicazione preventiva**

Art. 14

(Fattispecie da comunicare preventivamente)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che intendono assumere partecipazioni consistenti in altre società o partecipazioni di controllo in imprese strumentali inviano all'ISVAP un'informativa in forma scritta in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione.
- 1 bis. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della comunicazione preventiva, verificano il possesso delle condizioni previste dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione degli articoli 82 e seguenti del decreto.
2. Nel caso in cui la partecipazione consistente o di controllo sia acquisita tramite una società controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, può essere inviata all'ISVAP un'unica comunicazione.
3. Gli obblighi di comunicazione preventiva non riguardano l'assunzione di partecipazioni consistenti in imprese di assicurazione e riassicurazione italiane, per le quali ricorrono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni del Titolo VII, Capo I, del decreto e relative disposizioni di attuazione.

Art. 15

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione di cui all'articolo 14 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 2.

Art. 16

(Obblighi d'informativa all'ISVAP)

1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 14 non è realizzata entro il termine indicato nella comunicazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento.
2. Ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini della comunicazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione consistente o di controllo assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP. A tal fine le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 2.

Capo III Obblighi di comunicazione successiva

Art. 17 (Comunicazioni successive)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), comunicano trimestralmente all'ISVAP l'elenco delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute, con distinta indicazione della parte assegnata a copertura delle riserve tecniche e di quella detenuta con patrimonio libero.
2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ove si verifichi una riduzione del patrimonio libero di entità tale da non consentire la detenzione delle partecipazioni di controllo o consistenti, danno immediata comunicazione all'ISVAP di tale circostanza unitamente all'indicazione delle azioni che intendono porre in essere al fine di ripristinare le condizioni per ottemperare alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 18 (Modalità e termini per l'invio delle comunicazioni successive)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, sono effettuate entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare utilizzando lo schema di cui all'Allegato 3.

TITOLO III

Disposizioni applicabili alle imprese di partecipazione assicurativa ed alle imprese di partecipazione finanziaria mista capogruppo a capo di un conglomerato finanziario ~~a prevalente attività assicurativa~~

CAPO I - Obblighi di comunicazione preventiva

Art. 19 (Fattispecie da comunicare preventivamente)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che intendono assumere partecipazioni di controllo o consistenti in altre società inviano all'ISVAP un'informativa in forma scritta in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione, una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione.
2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), non sono tenute alla comunicazione di cui al comma 1, qualora si tratti dell'assunzione di una partecipazione già soggetta agli obblighi di cui al Titolo II, Capi I o II.
3. Gli obblighi di comunicazione preventiva non riguardano l'assunzione di partecipazioni di controllo o consistenti in imprese di assicurazione e riassicurazione italiane, per le quali ricorrano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni del Titolo VII, Capo I, del decreto e relative disposizioni di attuazione.

Art. 20 (Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione di cui all'articolo 19 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 4.

Art. 21 (Obblighi d'informativa all'ISVAP)

1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 19 non è realizzata

entro il termine indicato nella comunicazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento.

2. Ogni atto e fatto che modifica le informazioni rese ai fini della comunicazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione di controllo o consistente assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP.

Capo II

Obblighi di comunicazione successiva

Art. 22
(Comunicazioni successive)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, **comma 1, lett. b)** comunicano trimestralmente all'ISVAP la situazione delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute.

Art. 23
(Modalità e termini per l'invio delle comunicazioni successive)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 22 sono effettuate entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare utilizzando lo schema di cui all'Allegato 5.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate:
 - la circolare ISVAP 21 febbraio 1991, n. 150;
 - la circolare ISVAP 20 giugno 1995, n. 250.

Art. 25
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2009.

Roma, 4 agosto 2008

Formattato: Numero di colonne:1,
Imponi stessa larghezza colonna

Il Presidente